

## CENT'ANNI DI SOLITUDINE? IL PROCESSO “ETERNIT” TRA PASSATO E FUTURO

di Riccardo Martini

(Dottore di ricerca in diritto penale, Scuola Sant’Anna di Pisa)

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Le radici della vicenda. - 3. Le scelte accusatorie. - 3.1. Problemi di tipicità. - 3.2. L'inadeguatezza della pena rispetto alle esigenze sanzionatorie. - 3.3. Il nodo della prescrizione. - 4. Le cangianti soluzioni in tema di prescrizione. - 5. Sull'esegesi dei delitti di comune pericolo e sui conseguenti riflessi sulla loro prescrizione. - 5.1. Circa la natura autonoma o circostanziale degli illeciti. - 5.2. La determinazione della consumazione nei giudizi di merito. - 5.3. La consumazione nel giudizio di legittimità. - 6. Uno sguardo al futuro. - 7. La riforma della prescrizione per evitare future, analoghe “ingiustizie”? - 8. Il processo “Eternit bis”. - 9. Chiusa.

1. Il diritto penale del rischio, ossia quel campo del diritto penale che si preoccupa di disciplinare il complesso di problematiche scaturenti dalla realizzazione di attività rischiose<sup>1</sup>, non può ancora considerarsi consolidato: esso è, infatti, prevalentemente composto da *leading cases*, attraverso i quali la giurisprudenza cerca di tracciare la rotta sulla quale proiettare il codice Rocco nella post-modernità<sup>2</sup>. In effetti, i rapporti tra tutela penale e il c.d. “rischio tecnologico”<sup>3</sup>

<sup>1</sup> È rischio, quella condizione in cui ad una determinata condotta umana può essere ricollegata la manifestazione di ricadute offensive che, al momento dell'azione od omissione, non possono con precisione essere determinate, non nella loro entità, né nelle loro proporzioni, né tantomeno nella loro probabilità o possibilità di verifica. Si distinguono differenti ambiti di rischio: da quello tecnologico, riferito alle imprevedibili ricadute negative delle nuove tecnologie e dei nuovi processi produttivi, a quello finanziario, legato allo svolgimento di attività economiche. Per un approfondimento v. A. Alessandri, *Diritto penale ed attività economiche*, Bologna 2010, 67; G. De Francesco, *Pericolo, rischio, incertezza. Il controllo penale ed i suoi confini nelle temperie della modernità*, in *Regole dell'agricoltura, regole del cibo. Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore, atti del convegno Pisa 7-8 luglio 2005*, a cura di M. Goldoni ed E. Sirsi, Pisa 2005, 125; C. Perini, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano 2010, *passim*.

<sup>2</sup> Per post-modernità si intende l'epoca attuale, appunto caratterizzata dal dover “fare i conti” coi costi e le ricadute dello sviluppo tecnologico dell'epoca moderna. Nello specifico, il diritto penale viene oggi sottoposto ad un duplice cimento: da un lato viene chiamato a fronteggiare le ripercussioni offensive delle attività produttive frutto dello sviluppo tecnologico ed industriale, ossia le manifestazioni *attuali* del rischio tecnologico; dall'altro si sta lentamente evolvendo allo scopo di prevenire le manifestazioni *future*, mediante nuove fattispecie e (auspicabilmente) nuovi modelli di tutela. In riferimento a quest'ultimo aspetto v. F. D'Alessandro, *Pericolo astratto e limiti-soglia. Le*

palesano una crescente criticità: prospetticamente, il diritto penale italiano rivela una lenta metamorfosi in funzione di adattamento alle nuove esigenze di sicurezza poste dalla *Risikogesellschaft* e dal suo precipitato etico, il “principio di precauzione”<sup>4</sup>; contemporaneamente, i pratici del diritto affrontano l’arduo compito di adattare gli istituti penalistici ad un mondo oggetto di trasformazioni epocali<sup>5</sup>. Se quest’ultima tendenza ha dato origine, da un lato, al fenomeno della c.d. “flessibilizzazione” della tutela penale d’evento<sup>6</sup>, è pur vero che, dall’altro, essa ha dato luogo a vicende giudiziarie nelle quali, piuttosto che all’alterazione della fisionomia delle categorie di parte generale, si è assistito al tentativo di “riconciliare” diritto e modernità mediante l’elaborazione di nuove strategie accusatorie ed un’innovativa applicazione delle fattispecie di reato, secondo quella che potrebbe essere definita come la “flessibilizzazione” di parte speciale.

Il fenomeno da ultimo richiamato s’inserisce nello stadio più avanzato della sperimentazione giuridica in contesti rischio-connotati: esso rappresenta, infatti, il banco di prova di soluzioni nuove e creative, finalizzate ad adattare gli illeciti di parte

---

*promesse non mantenute del diritto penale*, Milano 2012, 341; M. Donini, *La riforma dei reati contro la salute pubblica, sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, a cura di M. Donini e D. Castronuovo, Milano 2007, 173 ss.

<sup>3</sup> Per un approfondimento della definizione, v: U. Beck, *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt a. M. 1986, 1 ss., ma anche G. De Francesco, *Pericolo, rischio, incertezza*, cit., 125.

<sup>4</sup> Ossia il principio che, nella società post-moderna, imposta deontologicamente l'accostarsi dell'uomo al rischio. Esso, in estrema sintesi, prescrive di prevenire non solo la verifica di eventuali pericoli noti, ma anche quella dei rischi ancora ignoti. Questo è possibile mediante l'adozione di una linea di condotta ultraprudente che contempli anche l'eventuale astensione dall'attività, facendo applicazione della c.d. “default option”. Per un approfondimento sul punto v. G. De Francesco, *Pericolo, rischio, incertezza*, cit., 125; G. Forti, “Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione, in *Criminalia* 2006, 155 e F. Giunta, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia* 2006, 227.

<sup>5</sup> I connotati caratterizzanti della post-modernità sono, in estrema sintesi, l'estrema difficoltà o finanche l'impossibilità di accertare univocamente nessi causali individuali tra una data condotta e un dato evento lesivo (dovute sia alla grande distanza temporale che spesso si interpone tra questi due eventi, sia alla mancanza di univoche e condivise conoscenze scientifiche) e di sviluppare un rimprovero colposo nei confronti di chi ha tenuto, in passato, una condotta rischiosa (legata alla stessa indecifrabilità del rischio legato alla condotta realizzata).

<sup>6</sup> In relazione a quanto illustrato nella precedente nota, per flessibilizzazione degli istituti di parte generale si intende (sempre in sintesi), da un lato, l'impostazione dell'accertamento del nesso causale in base ad un modello di natura esperienziale-induttiva, nel quale il giudizio non presuppone la ricostruzione della concatenazione eziologica ma si fonda sul rinvenimento di riscontri epidemiologici all'ipotesi accusatoria; dall'altro, nell'applicazione cripto-retroattiva di comandi cautelari disponibili al momento del giudizio nel giudizio di colpa. Sul punto v. rispettivamente G. De Francesco, *L'imputazione del reato ed i tormenti del penalista*, in *Scritti in onore di Federico Stella*, Milano 2007, 513; A di Martino, *Il nesso causale attivato da condotte omissive tra probabilità, certezza ed accertamento*, in *DPP* 2003, 58 e D. Castronuovo, *La colpa penale*, Milano 2009, 568; F. Palazzo, *Morti da amianto e colpa penale*, in *DPP* 2011, 185; C. Piergallini, *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, in *RIDPP* 2005, 1684; D. Pulitanò, *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, in *DPP* 2008, 647; C. Ruga Riva, *Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza*, in *Studi per Giorgio Marinucci*, II, Milano 2006, 1743.

speciale alle istanze politico-criminali post-moderne, alla luce dell'inadeguatezza di tali fattispecie ad assicurare una congrua tutela avverso eventi di danno o di pericolo particolarmente allarmanti sul piano sociale; così, è possibile concepire la flessibilizzazione di "parte speciale" come la naturale evoluzione di quella di "parte generale", in accordo alle aspettative di tutela della società post-moderna.

Ecco perché il discusso e tormentato processo "Eternit"<sup>7</sup> rappresenta una delle espressioni più significative della flessibilizzazione "di parte speciale". Alla luce del suo esito<sup>8</sup>, la vicenda in esame sembra evocare la sorte della città di Macondo, spazzata via dal vento dopo cento anni di solitudine nella foresta equatoriale: il processo, figlio della Procura della Repubblica di Torino, si confonde nel nulla, come portato via da uno stuolo di minuscole, ma formidabili, formiche<sup>9</sup>. Ma, in realtà, la rappresentazione di G. Márquez non si addice al caso Eternit: prendendo in considerazione gli aspetti più salienti della vicenda processuale e della decisione della Suprema Corte, si cercherà di metterne in luce l'"eredità" sul piano giuridico e sociale.

2. All'origine del processo si pone l'innovativa strategia accusatoria, adottata dalla Procura della Repubblica di Torino, per perseguire penalmente i responsabili<sup>10</sup> della gestione di alcuni stabilimenti produttivi italiani nei quali la fibra di amianto veniva lavorata per produrre il celebre materiale composito "eternit", utilizzato in moltissime applicazioni nella seconda metà del novecento. L'inadeguatezza - assenza - degli strumenti impiegati per limitare la diffusione dell'asbesto nell'ambiente di lavoro e nelle aree urbane che ospitavano i poli produttivi hanno determinato un'immane diffusione del cancerogeno nell'*habitat* umano. Conseguenza di tale concentrazione è stata un'impressionante crescita statistica delle patologie asbesto-correlate: al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado, si contavano alcune migliaia di vittime. La Procura della Repubblica di Torino ha presumibilmente preso le mosse da una constatazione pragmatica: un processo incentrato sulla contestazione di migliaia di ipotesi di lesioni e di omicidio colposi sarebbe inevitabilmente collassato su se stesso. Le maggiori difficoltà, in casi simili, consistono, in primo luogo, nell'accertamento della sussistenza di un nesso causale tra la condotta contestata ed il manifestarsi *hic et nunc* delle patologie, e, quindi,

---

<sup>7</sup> Definito dalla S.C. (Cass. 23.2.2015 n. 7915, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)) con una declaratoria di prescrizione degli illeciti contestati (nella quale - si badi bene - si è sottolineato che la causa di estinzione dei reati non è maturata in corso di giudizio, ma ancor prima che questo fosse instaurato).

<sup>8</sup> Lo stesso fatto che in sede di cassazione la Suprema Corte abbia censurato i capi civili della sentenza, con l'annullamento della condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili (sul corretto e condivisibile presupposto dell'improcedibilità del giudizio sin dalla sua instaurazione) ha destato un enorme scalpore: quale immagine può evocare maggiormente la denegata giustizia, se non quella dei familiari delle vittime (ossia degli operai che hanno lavorato nelle fabbriche, e sono vissuti e morti attorno ad esse) a cui viene negato ogni risarcimento o liquidazione delle spese di lite?

<sup>9</sup> I riferimenti sono ovviamente al celebre romanzo di G.G. Marquez, *Cent'anni di solitudine*, Milano 1968, 1 ss.

<sup>10</sup> Le due figure apicali di Eternit, una delle quali decedute pochi giorni prima della pronuncia del gravame.

nella formulazione del giudizio di colpevolezza, a fronte della concreta incertezza scientifica circa i rischi connessi all'utilizzo della sostanza cancerogena (esistente, quantomeno, al momento della realizzazione delle condotte). Considerando l'impressionante numero delle vittime nel caso Eternit, tali difficoltà di accertamento avrebbero comportato un effetto paralizzante.

La pubblica accusa ha, allora, rivolto la propria attenzione a due fattispecie di comune pericolo: la rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro di cui all'art. 437 co. 2 Cp per quanto attiene alla diffusione delle polveri di asbesto all'interno dei luoghi di lavoro, ed il disastro innominato di cui all'art. 434 co. 2 Cp, per quanto attiene agli spazi esterni agli stabilimenti produttivi<sup>11</sup>.

3. L'inedita strategia accusatoria ha consentito di focalizzare il giudizio sulla intrinseca (e difficilmente contestabile) pericolosità della condotta, emancipandolo dalla prova del nesso causale tra condotta ed eventi offensivi individuali. Al contempo, però, si sono delineati alcuni inediti aspetti problematici legati all'accertamento degli illeciti.

3.1. Innanzi tutto, non poche difficoltà hanno caratterizzato l'accertamento della tipicità delle condotte: la necessità di sussumere il fatto storico nelle fattispecie contestate ha richiesto, infatti, un particolare sforzo esegetico, che si è tradotto in una sostanziale "riscrittura" delle fattispecie, allo scopo di adattarle alle contingenti necessità repressive. Questo aspetto comprende sia la possibilità di ricondurre l'ipotesi dello spandimento in ambiente di polveri nocive, regolare nel tempo, nel concetto di disastro, sia l'intento di assimilare la patologia professionale al concetto di infortunio di cui all'art. 437 Cp.

Per quanto concerne l'art. 434 Cp, si deve rilevare come lo spargimento di polveri nell'*habitat* umano per un prolungato periodo di tempo difficilmente possa integrarsi col concetto di disastro, desumibile dal complesso delle norme incriminatrici che rientrano nel novero dei delitti di comune pericolo mediante violenza, vale a dire un macro-evento di danno di portata espansiva deflagrante, ulteriormente caratterizzato da una proiezione offensiva consistente nel pericolo per la pubblica incolumità; ciononostante, nell'interpretazione adottata dal Tribunale di Torino condotta causalmente efficiente, evento di danno e proiezione offensiva sono finite col coincidere<sup>12</sup>. In riferimento all'art. 437 co. 2 Cp, invece, si deve evidenziare che la norma fa riferimento esclusivamente al concetto di infortunio e non anche a quello di malattia, e questo per comprensibili ragioni di natura sistematica; in ogni caso, il Tribunale di Torino ha ritenuto di poter superare questo ostacolo abbracciando il concetto di "malattia-infortunio", inteso come «masera»<sup>13</sup>. L'idea che le patologie asbesto correlate siano determinate da una causa violenta deve, però,

<sup>11</sup> Si deve segnalare, in ogni caso, che questa netta ripartizione territoriale è stata tracciata essenzialmente dal Tribunale di Torino nella propria decisione: v. T. Torino 14.5.2012, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>12</sup> Per un approfondimento sull'art. 434 Cp v. A. Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, I, *Reati di comune pericolo mediante violenza*, Milano 2008, 422 ss.

<sup>13</sup> T. Torino 14.5.2012, cit., 481.

essere messa in discussione: esse sono piuttosto il frutto di una lenta esposizione prolungata nel tempo e si manifestano, oltretutto, a distanza di parecchi anni dal contatto col fattore inicializzante.

3.2. Un secondo aspetto problematico è consistito nel fatto che i delitti contestati, in ragione della loro natura di fattispecie a tutela anticipata di bene giuridico meta-individuale (pubblica incolumità), rispetto al quale è sostanzialmente ininfluenza il numero di persone che abbiano subito un effettivo danno, sono corredate da pene di entità relativamente modesta, se poste a confronto col valore dei beni giuridici in gioco e con la concreta entità del danno arrecato all'ecosistema ed alla salute delle vittime.

La "sproporzione di scala" tra la pena irrogabile e l'aspettativa sanzionatoria della collettività è alla base della scelta d'applicare le ipotesi aggravate contemplate ai capoversi delle rispettive disposizioni incriminatrici, con esiti probabilmente inattesi per la stessa pubblica accusa: difatti, il Tribunale di Torino ha ritenuto che l'ipotesi contemplata all'art. 437 co. 2 Cp non costituisca una circostanza aggravante speciale, ma un'ipotesi delittuosa autonoma. In tal modo, si è sostenuto che per accertare l'integrazione del fatto tipico fosse necessario riscontrare un nesso di causalità individuale tra la condotta pericolosa (ossia l'omissione dei dispositivi atti a contenere la diffusione delle polveri di amianto) ed ogni singolo evento lesivo<sup>14</sup>. In questo modo, il Tribunale si è trovato di fronte alla stessa difficoltà di accertamento dei nessi causali che la Procura Torinese aveva cercato di "aggirare" mediante il ricorso accusatorio alle fattispecie di comune pericolo.

E' al cospetto di questo ostacolo che il Tribunale di Torino ha ripiegato sulla ricostruzione del nesso eziologico secondo il modello della c.d. "causalità alternativa": svilendo la necessità di accertare il nesso eziologico tra condotte e singoli eventi *hic et nunc* verificatisi, il giudicante ha ritenuto sufficiente dimostrare che un certo numero delle patologie asbesto correlate manifestatesi (precisamente quelle che rappresentano il "picco" statistico rispetto alla normale incidenza percentuale), debbano con adeguata credibilità scientifica essere ricondotte alle condotte pericolose, valorizzando così la significatività del dato epidemiologico.

Il modello di accertamento alternativo della causalità era già stato recentemente riproposto anche da parte della dottrina<sup>15</sup>. Posto che la scienza non è attualmente in grado di offrire spiegazioni scientifiche individualizzanti della manifestazioni di patologie oncologiche, si delineerebbe la necessità di garantire alla sanzione penale un adeguato grado di effettività valorizzando la conoscenza scientifica prevalentemente esplicativa in questo ambito di studio, vale a dire l'epidemiologia. Si eviterebbe, così, il paradosso per cui il giudice penale sia certo dell'esistenza di un legame causale tra condotta e picco epidemiologico senza, però, potere pronunciare neppure una condanna, vista l'impossibilità di trasferire tale

<sup>14</sup> Per lo meno quelli ritenuti non prescritti dal Tribunale, in quanto successivi alla data del 13.8.1999.

<sup>15</sup> Cfr. L. Masera, *L'accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale: gestione del dubbio e profili causali*, Milano 2007, *passim*.

certezza sul piano individuale. Questo risultato sarebbe conseguito laddove il giudice penale si accontentasse di accertare che un certo numero di decessi sia legato alla condotta degli imputati, senza dover però identificare nello specifico l'identità delle vittime. La richiamata dottrina non tiene conto, però, del fatto che le fattispecie monolesive a tutela della vita e della integrità fisica non incriminano eventi impersonali ma, al contrario, si rivolgono a beni giuridici afferenti a ben determinati soggetti passivi; in altre parole, l'individuazione della vittima deve essere il primo gradino d'accertamento di questi illeciti, e non un passaggio meramente eventuale. Ancora, si fa presente che questa tecnica non consente neppure di determinare il numero esatto di eventi di danno che debbono essere addebitati al reo: quale è il numero massimo di eventi che può statisticamente essere addebitato al reo rispettando la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio?

Tornando alla vicenda “Eternit”, l'instaurarsi di un giudizio più “agile” di quello che sarebbe conseguito alla contestazione delle migliaia di fattispecie di evento ha consentito – in un primo tempo – la produzione di un ulteriore risultato socialmente utile: l'accoglimento delle istanze risarcitorie avanzate dalle parti civili<sup>16</sup>. Sotto questo aspetto, la decisione del Tribunale di Torino si è distinta per aver affermato che, posto l'accertamento dell'avvenuta integrazione del delitto di cui all'art. 437 co. 2 c.p., la pronuncia circa le istanze civili non debba essere sottoposta allo stesso esigente metro di giudizio caratteristico del giudizio penale, essendo sufficiente che le domande di risarcimento del danno risultino fondate secondo il criterio del “più probabile che no”. In questo modo il Tribunale ha potuto accogliere le istanze risarcitorie di ognuna delle parti civili. Viene però a vacillare la coerenza interna della decisione, posto che i singoli eventi di danno sono stati accertati secondo il modello dell'accertamento alternativo della causalità: mentre il Tribunale ha ritenuto integrato il delitto in riferimento alla misura numerica di patologie asbesto-correlate che eccede la regolarità statistica, ha accolto tutte le domande civili proposte; a questo proposito, il fatto che i danni civili riconosciuti dal Tribunale di Torino siano stati qualificati come “*danni da esposizione*”, in termini più generici quindi rispetto ad un ben preciso danno alla salute o danno tanatologico, non appare idoneo a mitigare significativamente questo contrasto.

3.3. Il terzo profilo problematico sotteso alla strategia accusatoria della Procura della Repubblica di Torino concerne la prescrizione. Da un lato, a pene edittali minori corrispondono minori termini prescrizionali; dall'altro, i relativi *dies ad quem* risultano antecedenti rispetto a quelli dei corrispondenti reati di evento<sup>17</sup>. Al fine di porre rimedio al problema della prescrizione, la Procura della Repubblica dapprima e, in seguito, il Tribunale e la Corte d'Appello di Torino, si sono prodotti in notevoli

---

<sup>16</sup> Non è irragionevole pensare che questo fosse addirittura uno degli obiettivi perseguiti dalla pubblica accusa (come è noto, vanificato dalla decisione in seguito adottata dal Supremo Collegio).

<sup>17</sup> Infatti, in questi ultimi rileva il giorno della verifica dei singoli eventi lesivi e non quello in cui si verificano le situazioni di pericolo.

sforzi esegetici finalizzati a spostare in avanti i *dies ad quem*, giungendo a sostenere che, al momento del giudizio, non fosse ancora cessata la consumazione dei reati.

Tale sforzo si traduce nella flessibilizzazione dell'istituto della prescrizione e, più precisamente, nella flessibilizzazione "tramite elusione" di tale causa estintiva: non potendo procedere all'estensione del termine di prescrizione mediante un intervento diretto sulle norme che disciplinano tale causa estintiva, il risultato è stato perseguito facendo leva sull'alterazione di alcuni connotati caratterizzanti gli illeciti contestati e su una indebita valorizzazione - ai fini del computo del *dies a quo* - di alcune fattispecie circostanziali, elevate al rango di titolo autonomi di reato.

4. Nel corso del processo "Eternit" sono state prospettate e testate differenti ricostruzioni ermeneutiche, funzionali ad eludere il problema rappresentato dalla prescrizione degli illeciti contestati.

La prima soluzione interpretativa è stata quella adottata dalla Procura della Repubblica di Torino, secondo la quale i delitti contestati dovevano considerarsi permanenti e non si sarebbero ancora consumati, in ragione della persistenza degli effetti lesivi: le rispettive prescrizioni, pertanto, non avrebbero neppure cominciato a decorrere.

In primo grado, il Tribunale di Torino ha inquadrato gli illeciti oggetto di contestazione in modo parzialmente differente: premessa la loro "ripartizione territoriale" (in base alla quale l'art. 434 co. 2 Cp doveva riferirsi esclusivamente allo spandimento di polveri nocive avvenuto fuori dai contesti lavorativi, mentre ogni effetto disastroso verificatosi all'interno degli stabilimenti produttivi doveva essere ricondotto all'art. 437 co. 2 Cp)<sup>18</sup>, il Giudice di prime cure ha posto alla base del proprio calcolo la natura autonoma degli illeciti descritti ai capoversi delle richiamate norme. In riferimento all'art. 437 co. 2 Cp, pertanto, la morte di ciascun lavoratore avrebbe dovuto essere considerata come un illecito autonomo, corredato da un proprio momento consumativo, da considerarsi il *dies a quo* ai fini della prescrizione. È per questa ragione che il Tribunale ha ritenuto prescritti tutti gli illeciti riconnessi a decessi precedenti il 13.8.99. In riferimento al delitto di cui all'art. 434 co. 2 Cp, il Tribunale ha, invece, ritenuto che la consumazione degli illeciti dovesse coincidere con il momento in cui si sono verificati i macro-eventi di danno qualificati dal pericolo; inquadrata come disastro la *immutatio loci* caratterizzata dalla anzidetta proiezione offensiva, il Giudice di prime cure ha ritenuto che dovessero considerarsi prescritti gli illeciti relativi agli stabilimenti di Bagnoli e Rubiera, sul presupposto che le opere di bonifica ambientale che erano state realizzate in passato avessero determinato la cessazione dell'attività illecita. A Casale Monferrato e Cavagnolo, al contrario, non vi era ancora stato nessun intervento di risanamento ambientale: tale circostanza ha indotto il Tribunale a ritenere ancora «*perdurante*» l'evento disastroso.

---

<sup>18</sup> La ripartizione, pertanto, non ricalca del tutto fedelmente il "modello classico" utilizzato per il processo al petrolchimico di Porto Marghera, in occasione del quale sia il disastro interno che quello esterno erano tutti ricondotti all'ambito di copertura del disastro innominato, peraltro colposo. Sul punto cfr. G. P. Accinni, *Disastro "ambientale" ed elusione fiscale: due paradigmatici esempi di sostanziale violazione del principio di legalità*, in RIDPP 2015, 762 ss.

A prescindere dal fatto che le condotte addebitate agli imputati erano già cessate, la fase consumativa degli illeciti sarebbe stata protratta dalla persistenza del pericolo per la collettività. A ben vedere, peraltro, la qualifica giuridica attribuita dal Tribunale ai capoversi degli artt. 437 e 434 Cp stride, in realtà, con il metodo di accertamento del nesso eziologico (la c.d. “causalità collettiva”) proposto dalla Procura della Repubblica e quindi adottato dal giudice di prime cure: se l'evento infortunio diviene elemento costitutivo della fattispecie tipizzata dall'evento aggravatore, esso dovrà essere oggetto di accertamento individuale<sup>19</sup>.

In secondo grado, la Corte di Appello di Torino ha inquadrato le fattispecie contestate agli imputati secondo un metodo innovativo, con significative ripercussioni sotto il profilo della determinazione del termine di prescrizione. I giudici di secondo grado hanno, da un lato, ricondotto di nuovo sotto l'ambito di copertura dell'art. 434 co. 2 Cp la verifica del c.d. “disastro interno”, ossia il macro evento di danno che ha esposto a pericolo la collettività rappresentata dalla comunità dei lavoratori<sup>20</sup>, dall'altro, osservato che il capoverso dell'art. 437 Cp non possa essere considerato (a differenza dell'art. 434 co. 2 Cp) un'autonoma fattispecie di reato ma rappresenti, al contrario, una circostanza aggravante speciale del comma primo; in questo modo, tutti gli illeciti legati all'omissione di cautele antinfortunistiche sono stati ritenuti prescritti, individuandosi la loro consumazione nel momento in cui si è verificata la cessazione delle condotte<sup>21</sup>. La prescrizione del delitto di cui all'art. 437 Cp non ha, però, comportato la “dispersione” dell'accertamento compiuto dal Tribunale in ordine al nesso eziologico tra diffusione di polveri d'amianto e malattie dei lavoratori: le stesse valutazioni sviluppate in primo grado hanno, infatti, rappresentato la base argomentativa sulla quale la Corte ha fondato la prova dell'esistenza del “profilo interno” del delitto di disastro ex art. 434 co. 2 Cp, costituito, appunto, dalle c.d. “malattie-infortunio”. Bisogna però ammettere che, in questa impostazione, la concreta rilevanza ed incidenza dei richiamati eventi subisca una sostanziale diluizione: difatti, rappresenta una componente di un fatto tipico di disastro che si sarebbe venuto comunque ad integrare grazie alla ricadute esterne ai poli produttivi. In questo modo, l'unica concreta incidenza sul profilo sanzionatorio degli eventi di disastro interno sarà quella resa possibile dall'art. 133 co. 1 n. 2 Cp ma, a questo proposito, si deve anche

---

<sup>19</sup> Simile eccezione è stata sollevata dalle difese degli imputati nel corso del giudizio, ed è stata respinta proprio sul presupposto per cui «detto accertamento, impraticabile nell'ambito del presente procedimento (attese le migliaia di persone fisiche costituite parti civili e la peculiarità di ciascuna posizione), non risulta neppure pertinente all'oggetto dello stesso, che è rappresentato da un fenomeno unitario, riferibile a gruppi di persone e non ai singoli individui che compongono tali gruppi, e la cui incidenza è stata rilevata e studiata attraverso l'applicazione del diverso concetto di causalità collettiva» (T. Torino 14.5.2012, cit.).

<sup>20</sup> In questo modo adeguandosi all'impostazione già adottata nel processo relativo al petrolchimico di Porto Marghera.

<sup>21</sup> È per tale ragione che, come poi debitamente osservato dalla Suprema Corte nelle sue motivazioni (Cass. 23.2.2015 n. 7915, cit., 44), la Corte di Appello non ha affrontato il tema, già sostenuto nel corso del primo grado del giudizio, dell'accertamento “alternativo” della causalità. Questo ha precluso, in sede di cassazione della sentenza di merito, qualsivoglia considerazione sul punto.

sottolineare che il formidabile dato numerico del disastro “esterno” è da solo sufficiente a orientare la determinazione della pena verso il massimo edittale.

Per quanto riguarda la determinazione del *dies a quo* del termine di prescrizione per il delitto di disastro innominato, la Corte ha preliminarmente osservato come la dispersione dell'asbesto nell'ambiente umano avesse determinato uno straordinario aumento del rischio di manifestazione di patologie asbesto-correlate, evidenziato dai dati epidemiologici, i quali hanno posto in luce l'eccezionale incidenza statistica di tali patologie nelle coorti interessate dalla presenza degli stabilimenti Eternit. Quello stesso effetto – secondo la sentenza di appello – sarebbe riscontrabile ancora oggi: l'eccezionale periodo di latenza del mesotelioma pleurico, infatti, fa sì che le ricadute patologiche della contaminazione ambientale siano tuttora in atto, e con particolare intensità. Queste stesse ricadute, ancora, non devono essere considerate, secondo il Giudice del gravame, come meri effetti dell'evento disastroso, ma come una loro componente irrinunciabile<sup>22</sup>.

Tale considerazione ha indotto la Corte d'appello a ritenere ancora in corso la consumazione dei delitti di disastro in riferimento a tutti i poli produttivi, in ciò differenziandosi rispetto al Giudice di prime cure che, sul presupposto che il disastro coincidesse con la *immutatio loci* pericolosa e non anche con la manifestazione di eventi che tale pericolo incarnano, aveva ritenuto prescritti i fatti attinenti agli stabilimenti di Bagnoli e Rubiera in ragione delle già richiamate bonifiche ambientali<sup>23</sup>.

Conseguentemente, l'imputato è stato condannato per il delitto di disastro innominato - *ex art. 434 co. 2 Cp* - in riferimento a tutti e quattro i poli produttivi<sup>24</sup>.

La Corte di cassazione ha, infine, affermato che «per il reato di cui all'art. 434 cod. pen., l'unico cui si riferisce la condanna oggetto d'impugnazione, sia maturata la prescrizione antecedentemente alla pronuncia della sentenza di primo grado»<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> App. Torino 3.6.13 n°5621 cit.: «il fenomeno epidemico non rientra tra gli effetti del disastro, ma è, al contrario, insieme con l'*immutatio loci*, uno degli elementi che concorrono ad integrare l'evento del reato (...) è legato strettamente al modo con cui si configura il pericolo, quindi il fenomeno in esame è uno degli elementi che nel caso di specie contribuiscono ad integrare l'evento (...) la prorompente diffusione di polveri di amianto (...) ha contaminato un'ampia superficie geografica, così innescando il quadruplice fenomeno epidemico tuttora in corso, caratterizzato dalla protratta e tuttora perdurante situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di soggetti».

<sup>23</sup> «La consumazione del reato deve correttamente essere individuata, anche in relazione ai siti di Bagnoli e Rubiera, soltanto nel momento in cui l'eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi, specificamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche in relazione a tali siti, sarà venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro innominato si potrà ritenere consumato e potrà iniziare a decorrere il termine della prescrizione», *ibidem*.

<sup>24</sup> Peraltro, sotto il profilo dell'addebito soggettivo, la Corte territoriale ha ritenuto che Stephan Schmidheiny abbia agito con dolo diretto, in quanto la sua totale consapevolezza circa gli effetti a lungo termine dell'esposizione a fibre di asbesto ed il suo accertato desiderio di mantenere una politica aziendale di estremo contenimento dei costi avrebbe imposto di concludere che il medesimo ha agito perseguendo una finalità economica, ma nella certezza degli effetti nefasti della propria scelta, effetti che così diverrebbero oggetto non di sola accettazione, ma addirittura di piena volizione in quanto accessorio ineliminabile della condotta.

<sup>25</sup> Cass. 23.2.2015 n. 7915, cit.

In ordine alla corrispondenza al tipo “disastro”, la S.C. torna ad evocare la ben nota sentenza del 30.7.2008 n. 327, con la quale la Corte costituzionale aveva ritenuto infondata la questione illegittimità costituzionale dell'art. 434 Cp sotto il profilo dell'indeterminatezza, rilevando come, dall'interpretazione sistematica della fattispecie, derivi un modello idoneo ad evidenziare i caratteri del fatto tipico (sostanzialmente coerente a quella già adottata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità). In base alla ricostruzione della S.C., il disastro assumerebbe i connotati di un macro-evento lesivo, di proporzioni straordinarie, caratterizzato da una proiezione offensiva consistente nel pericolo per la pubblica incolumità. In riferimento ai rilievi, formulati nei ricorsi, secondo i quali lo spandimento di polveri in ambiente non potrebbe essere considerato “evento distruttivo”, la S.C. osserva come allo stesso art. 434 Cp fosse stata *ab origine* assegnata la funzione di “norma di chiusura” all'interno del capo dedicato ai delitti di comune pericolo mediante violenza<sup>26</sup>, come tale destinata a colmare i vuoti di tutela che eventualmente si fossero manifestati sul piano della prevenzione del pericolo comune.

In base ad un'analisi sistematica delle fattispecie che compongono il Capo I del Titolo VI del Libro II del Cp, il Supremo Collegio esclude che “l'altro disastro” debba essere necessariamente ricollegato al manifestarsi di un macro evento dalla «immediata e dirompente forza distruttiva»<sup>27</sup>: l'eccessiva valorizzazione del carattere

---

<sup>26</sup> «Può darsi per assodato che, come ricorda la sentenza n. 327 citata, l'art. 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il così detto disastro innominato (“altro disastro”), svolge la funzione di “norma di chiusura”, mirando a riempire i vuoti di tutela. Chiara, in tal senso, è la stessa Relazione del Guardasigilli al codice penale, ove si afferma che la norma incriminatrice “è destinata a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme ... concernenti la tutela della pubblica incolumità”: giacché “la quotidiana esperienza dimostra come spesso le elencazioni delle leggi siano insufficienti a comprendere tutto quanto avviene, specie in vista dello sviluppo assunto dalla attività industriale e commerciale, ravvivata e trasformata incessantemente da progressi meccanici e chimici”».

<sup>27</sup> Sul punto è molto critico, G. P. Accinni, *Disastro “ambientale” ed elusione fiscale: due paradigmatici esempi di sostanziale violazione del principio di legalità*, cit., 766 ss., che osserva invece come la sentenza della Consulta sia stata strumentalizzata (o per lo meno travisata), in quanto la Corte Costituzionale aveva posto in rilievo la necessità che il disastro innominato non solo presentasse i requisiti richiamati dalla S.C., ma anche quello della immediatezza del fenomeno disastroso e della violenza delle sue cause scatenanti. Sotto questo profilo v. anche S. Corbetta, *Il “disastro innominato”: una fattispecie “liquida” in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive*, in *Criminalia* 2014, 289 ss. (l'autore fa espresso riferimento ad una vera e propria “frode alle etichette”), G. M. Flick, *Parere pro veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all'art. 434 c.p.*, in *CP* 2015, 22 ss: l'autore a questo proposito evidenzia la necessità che «anche l'altro disastro previsto nell'art. 434 c.p. presenti le stesse connotazioni materiali proprie degli altri disastri del capo I, che esso caratterizzi per la stessa loro “distruttività” immediata; che esso comporti una contestuale esposizione ad un pericolo per la vita e l'incolumità delle persone, direttamente riconducibile al disastro nel momento in cui si verifica; che tale esposizione non sia invece derivabile come effetto soltanto mediato di un danno per l'ambiente e per l'ecosistema», aggiungendo peraltro che «invece il profilo della violenza (...) assume a mio avviso un minor rilievo e non è determinante al fine di escludere dal novero dei disastri innominati il disastro ambientale elaborato dalla giurisprudenza» e G. Ruta, *Problemi attuali intorno al disastro innominato*, in *Criminalia* 2014, 295 ss.. Su posizioni parzialmente differenti D. Brunelli, *il disastro populista*, in *Criminalia* 2014, 260: l'autore ritiene

materiale del requisito della “distruttività” imporrebbe di escludere «senza fondamento la rilevanza di tutti i fenomeni distruttivi prodotti da immissioni tossiche»<sup>28</sup>. A ben vedere, però, questo rilievo non rappresenta una vera e propria argomentazione giuridica: non è, infatti, ammissibile che il contenuto di un'incriminazione sia ricostruito sulla base delle tipologie di eventi che ad essa si vogliono ricondurre, pena la totale vanificazione del principio di legalità e dei corollari di determinatezza-tassatività. Ancora, all'obiezione secondo la quale la condotta contestata non sarebbe caratterizzata dall'ulteriore requisito della “violenza”, elemento che caratterizza tutte le fattispecie appartenenti al Capo I del Titolo VI, la Corte ha controbattuto che esso si riferisce, in verità, all'impiego «di una qualsivoglia energia o mezzo - diretto o indiretto, materiale o immateriale - idoneo a superare l'opposizione della potenziale vittima»<sup>29</sup>.

La S.C. ha, invece, ritenuto fondate le obiezioni circa la natura circostanziale, e non autonoma, del capoverso dell'art. 434 Cp: a questo proposito, ha osservato che il criterio di discriminare tra un'ipotesi autonoma di reato ed un reato aggravato dell'evento risiede nel «criterio strutturale della descrizione del precetto penale»: il fatto che nel caso *de quo* il co. 2 non solo ometta qualsiasi tipo di descrizione del fatto, ma addirittura si riporti integralmente al co. 1, rispetto al quale si pone in un rapporto di specialità caratteristico delle circostanze, imporrebbe di considerare l'art. 434 co. 2 Cp una circostanza aggravante speciale del delitto contemplato al comma precedente.

Sulla base di tali premesse, la S.C. affronta il tema della determinazione del momento in cui il delitto di cui all'art. 434 co. 1 Cp si sarebbe consumato, sottolineando che -ai fini della determinazione della data di consumazione del reato- debba assumere rilevanza il momento in cui si verifica l'evento aggravatore<sup>30</sup>.

La S.C. prende in considerazione la distinzione tra perfezione e consumazione del reato: la prima avrebbe luogo nel momento in cui si integrano i contenuti minimi dell'illecito (segnando il confine col delitto tentato); la seconda nel momento in cui l'*iter criminis* si conclude ed il reato raggiunge la sua “massima gravità concreta” (eventuali effetti dannosi dell'illecito perduranti oltre la consumazione sono ininfluenti sulla consumazione e sulla determinazione del *dies a quo* della prescrizione). La S.C. evidenzia che il fenomeno della separazione tra inizio e cessazione della consumazione può presentarsi anche nel caso di delitti istantanei, portando l'esempio del venefico che somministri differenti dosi di un veleno che è letale solo per il loro accumulo, o di chi determini un crollo mediante progressivi indebolimenti strutturali, o ancora dell'estorsore che ottenga un pagamento rateale, giungendo alla conclusione secondo cui al cospetto di un reato aggravato dall'evento «il maggiore evento sposta la data di consumazione»<sup>31</sup>.

---

infatti che la pronunzia della Consulta fosse *ab origine* consentanea ad interpretazioni del disastro innominato conciliabili con la figura del disastro ambientale di elaborazione giurisprudenziale.

<sup>28</sup> Cass. 23.2.2015, n.7915, cit., 38.

<sup>29</sup> *Ibidem*.

<sup>30</sup> Cass. 23.2.2015 n.7915, cit., 41.

<sup>31</sup> Cass.23.2.2015, n.7915, cit., 40 ss.: «nulla consente di affermare che nella nozione di evento rientrano solo i risultati che sono assunti come elementi costitutivi del reato e non anche quelli che importano

In verità, tali esemplificazioni non appaiono convincenti. Nel caso del veneficio, infatti, sembra più corretto ritenere che l'omicidio si consumi unitariamente nell'istante in cui la dose di veleno raggiunge la soglia letale, e non prima: difatti, nulla impedirebbe di qualificare alla stregua di tentativo la condotta di colui che ha somministrato alcune dosi non ancora letali e che viene tempestivamente smascherato nel suo intento (od addirittura di riconoscere un esempio di desistenza nella spontanea cessazione dell'avvelenamento), mentre molto più difficile sarebbe ritenere che il delitto di omicidio si sia già perfezionato con tali condotte, dato che la vittima designata è ancora in vita (ferma restando l'eventuale possibilità di riconoscere negli eventuali effetti provocati dalle dosi non letali di veleno il delitto di lesioni). Similmente può dirsi in riferimento a colui che intende cagionare un crollo: se costui sarà fermato tempestivamente gli sarà rimproverabile solamente di aver commesso un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione rilevante ex art. 434 co. 1 Cp (oltre al danneggiamento della struttura), non già il fatto descritto al capoverso di tale disposizione, che presuppone, appunto, che il crollo avvenga. Per quanto attiene, infine, al caso dell'estorsione, si tratta di un tipico caso di reato a condotta frazionata.

Secondo la Suprema Corte, il verificarsi del macro-evento di danno, rappresentato dal disastro, avrebbe determinato lo spostamento del momento di "massima" consumazione dell'illecito e, quindi, del termine di decorrenza della prescrizione. In ogni caso, la consumazione del delitto non può essersi protratta oltre il momento in cui l'immissione di polveri di amianto in ambiente è venuta a cessare, a causa del fallimento delle società appartenenti al gruppo imprenditoriale e della conseguenziale chiusura degli stabilimenti produttivi: nell'ultimo giorno in cui sono state disperse polveri di amianto si è registrato il *climax* dell'attività inquinante ed il pericolo per la pubblica incolumità ha raggiunto il suo apice.

La Suprema Corte stabilisce che la consumazione del disastro non possa essersi protratta oltre l'anno 1986 e che la prescrizione sia maturata il 13.8.1999, per quanto attiene al delitto di cui all'art. 437 co. 2 Cp e il 13.2.1997, per quello di cui all'art. 434 co. 2 Cp<sup>32</sup>. Essendosi i reati estinti per prescrizione ben prima dell'instaurarsi del

---

un aggravamento della pena». Peraltro, è possibile anticipare come, da questo passaggio delle motivazioni, emerga una sostanziale confusione di genere tra elementi costitutivi ed elementi accessori del reato: nonostante l'evento aggravatore rientri nella seconda categoria, ad esso la S.C. attribuisce caratteri della prima. Questa commistione emerge ancora più chiaramente da questo secondo passaggio della motivazione: «nelle ipotesi in cui l'evento aggravante è previsto come finalità originaria dell'agente, l'approfondimento della lesione è tipizzato nella stessa norma incriminatrice alla stregua di conseguenza legata alla medesima condotta, in relazione alla quale si configura dunque un doppio evento, il secondo dei quali non rappresenta mero effetto dannoso esterno alla fattispecie astratta ma è per ogni aspetto evento interno ad essa, persino sotto il profilo del dolo, e perciò tipico, seppure non necessario per il perfezionamento nella forma "minima", prevista per il titolo».

<sup>32</sup> La Corte affronta anche il tema dell'esistenza di un invocato (dalle parti civili) obbligo di bonifica dei siti inquinati, che concorrerebbe a conformare la fattispecie di disastro, in modo che una sua eventuale omissione determini il prolungamento della consumazione dell'illecito: a questo proposito, osserva correttamente il Supremo Collegio come tale soluzione, oltre ad essere contraria al principio di tassatività e determinatezza, risulti anche incoerente con lo stesso ordinamento

giudizio in primo grado, la Corte di Cassazione stabilisce che l'esame di qualsivoglia doglianza avanzata dalla parti civili deve considerarsi preclusa, ex art. 538 Cpp.

5. Procedendo per gradi, occorre prendere in esame, in primo luogo, l'inquadramento dei delitti di cui agli artt. 434 e 437 Cp e, poi, considerarne i riflessi sull'individuazione dei *dies ad quem* della prescrizione. Come è facilmente intuibile, la questione della natura degli illeciti contemplati e quella della determinazione del loro momento consumativo risultano intimamente collegate.

5.1. Il Tribunale di Torino ha ritenuto che i capoversi degli artt. 434 e 437 Cp prevedano fattispecie autonome. Questa conclusione è stata contraddetta nel corso dei successivi gradi di giudizio: se la Corte distrettuale ha ritenuto che solo l'ipotesi di disastro innominato potesse assumere una propria identità tipica, successivamente la S.C. ha affermato che anche il capoverso dell'art. 434 Cp prevede una circostanza aggravante.

La soluzione prospettata dal Giudice di primo grado appare quella preferibile<sup>33</sup>. A ben vedere, la natura autonoma dell'art 434 co. 2 Cp dipende dall'incompatibilità del fatto descritto da tale disposizione con il fatto tipico incriminato al co. 1: laddove la fattispecie d'attentato presuppone la mancata realizzazione dell'evento disastroso, quello stesso evento rappresenta il nucleo offensivo e tipizzante del co. 2, che viene integralmente a sostituire l'elemento costitutivo descritto dal co.1, dato dal pericolo come conseguenza della condotta diretta a cagionarlo<sup>34</sup>. Non appare condivisibile, pertanto, l'osservazione della Suprema Corte circa la sussistenza di un rapporto di specialità unilaterale tra i due commi dell'art. 434 Cp<sup>35</sup>. Inoltre, l'art. 449 Cp incrimina in forma colposa la causazione di «un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo»; esigenze di natura sistematica impongono di ritenere che, posta la previsione di una fattispecie colposa di altro disastro, debba ritenersi contemplata pure l'omologa dolosa<sup>36</sup>. Infine, la recente introduzione dell'art. 452 *quater* Cp ad opera della l. 68/2015 sembra fornire un

---

penale italiano, in quanto presupporrebbe che per ogni reato dagli esiti potenzialmente permanenti la consumazione perduri fintanto che il reo non si adoperi per il ripristino dell'assetto giuridico turbato con la propria condotta.

<sup>33</sup> Si deve peraltro prendere atto di una profonda divisione dottrinale sul punto. Per un approfondimento della controversia v. A. Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 422 ss.

<sup>34</sup> Per un approfondimento sul punto v. A. Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 425 ss: l'autore evidenzia altresì come la stessa rubrica individui come nucleo offensivo prevalente dell'articolo la verifica di un disastro, nonché che, nel capoverso, il pericolo per la pubblica incolumità resta inespresso, in quanto rappresenta una qualità caratterizzante lo stesso evento disastroso. Da quanto considerato, appare lecito concludere che sia la fattispecie consumata a rappresentare la figura-base dell'incriminazione, di cui il comma primo altro non rappresenti che una declinazione anticipata secondo il modello dei delitti di attentato.

<sup>35</sup> Non sembra, del pari, conclusiva l'osservazione secondo la quale il comma secondo dell'art. 434 Cp presupporrebbe un richiamo al comma precedente per un'integrazione degli elementi costitutivi.

<sup>36</sup> Sarebbe ben strano se una clausola di incriminazione suppletiva in forma colposa fosse costruita tramite rinvio ad una norma circostanziale. In questo senso anche A. Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 425 ss.

ulteriore indizio a favore della qualificazione autonoma: da un lato, la nuova fattispecie di disastro ambientale prevede, infatti, una clausola di riserva così formulata: «fuori dai casi previsti dall'art. 434» (suggerendo l'esistenza di più d'una fattispecie criminosa), dall'altro, è ragionevole ritenere che la riserva contemplata per il reato di evento di cui all'art. 452 *quater* Cp sia rivolta ad un reato caratterizzato da un simile profilo offensivo, costituito dalla causazione di un evento disastroso.

In riferimento all'art. 437 co. 2 Cp la questione risulta maggiormente complessa. Mentre la giurisprudenza di legittimità si dimostra compatta nell'attribuire alla disposizione natura circostanziale<sup>37</sup>, in dottrina si segnalano opzioni a favore della natura autonoma. Alcuni tendono a fare rientrare la fattispecie nel novero dei reati preterintenzionali, sul presupposto secondo cui l'evento disastroso non deve essere voluto dall'agente, trovando applicazione, nel caso, la fattispecie di disastro che più compiutamente descrive il macro evento pericoloso<sup>38</sup>. D'altra parte, vi è chi ha evidenziato come tale lettura verrebbe a determinare, a livello sistematico, esiti paradossali (colui che cagiona volontariamente un incendio mediante la rimozione di dispositivi antinfortunistici sarebbe punito meno gravemente di chi produca preterintenzionalmente tale risultato), che imporrebbero di preferire la soluzione circostanziale<sup>39</sup>. In dottrina vi è, però, anche chi ha evidenziato la necessità di tenere conto della duplice natura dell'evento contemplato, corrispondente, da un lato, alla manifestazione di un disastro e, dall'altro, al verificarsi di un evento che, evidentemente, a tale tipologia di accadimento non può essere ricondotto e, cioè, un infortunio<sup>40</sup>. La norma in esame, pertanto, contempla due modalità di manifestazione alternative (tra le quali il disastro) e, a questo punto, a favore della natura autonoma milita, ancora una volta, un'esigenza di coordinamento sistematico con l'art. 449 Cp<sup>41</sup>. Le eventuali interferenze tra l'art. 437 co. 2 Cp ed altre fattispecie dovrebbero, pertanto, essere risolte facendo ricorso alle generali regole in tema di concorso apparente di fattispecie<sup>42</sup>.

<sup>37</sup> *Ex multis*, v. Cass. 17.5.2006, n. 20370, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

<sup>38</sup> In questo senso C. Piergallini, *Il concorso apparente di norme nella sentenza sui 'fatti' di Seveso*, in RGL 1985 (IV), 34 (l'Autore, peraltro, perora la ricostruzione della preterintenzione come criterio di ascrizione fondato su dolo misto a colpa); e S. Corbetta, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, I, *I delitti di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale, parte speciale*, diretto da G. Marinucci ed E. Dolcini, Milano 2003, 755.

<sup>39</sup> In questo senso A. Alessandri, *Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro*, in *DigDPen*, II, Torino 1988, 157 e T. Padovani, *Diritto Penale del Lavoro, profili generali*, Milano 1983, 171.

<sup>40</sup> A. Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 575.

<sup>41</sup> A. Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 575.

<sup>42</sup> Così, A. Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 577: l'Autore evidenzia, infatti, che se si cagiona dolosamente un disastro sul lavoro mediante la rimozione di cautele antinfortunistiche, deve trovare applicazione il più grave delitto di cui all'art. 422 Cp nel caso sussista il fine di uccidere, mentre nel caso opposto dovrà applicarsi l'art. 437 co. 2 Cp; nel caso dell'infortunio, al contrario, l'art. 437 co. 2 Cp si rivolgerebbe al solo caso di causazione di un infortunio colposo, mentre nel caso in cui l'esito fosse oggetto di rappresentazione e volontà si configurerebbe un concorso di fattispecie tra l'art. 437 co. 1 Cp ed uno dei delitti contro l'incolumità individuale. Regolato in base al concorso di fattispecie è anche il caso in cui si verificano contemporaneamente sia il disastro che l'infortunio: la norma, infatti, non contempla e tipizza l'ipotesi che i suddetti eventi ricorrano assieme, venendo così ognuno di essi ad assumere un'indipendente rilevanza penale.

5.2. In ordine alla questione della determinazione del momento di consumazione degli illeciti, il Tribunale di Torino ha ritenuto che il delitto di disastro innominato possa assumere (ed abbia assunto nel caso di specie), i connotati del reato eventualmente permanente. Sul presupposto secondo cui la permanenza del reato si protragga fintanto che permanga l'evento di disastro, il giudice di prime cure ha ritenuto che – con riferimento agli stabilimenti in cui le modalità di dispersione dell'amianto in ambiente avevano determinato una situazione di inquinamento incontrollabile e non suscettibile di ripristino (Casale Monferrato e Cavagnolo) – il delitto non si fosse ancora consumato. In altri termini, il Tribunale ha ricondotto la consumazione dell'illecito non alla cessazione della condotta (o al momento di massimo sviluppo del macro evento pericoloso), ma alla permanenza di quella stessa condizione di pericolo. Come osservato dalla Suprema Corte, il Tribunale ha confuso il dato della permanenza dell'illecito con quello della permanenza dei suoi effetti: nei casi *de quibus*, infatti, le condotte degli imputati e gli eventi disastrosi presentano una ben determinata collocazione temporale che è stata sostanzialmente ignorata dal giudicante in primo grado, che si è concentrato sul dato della persistenza degli effetti del reato, ossia il perdurare del pericolo (dato che non rientra tra gli elementi costitutivi del disastro innominato)<sup>43</sup>.

Meno problematica appare, invece, la soluzione prospettata dal Tribunale in riferimento all'art. 437 co. 2 Cp: i delitti collegati agli eventi letali si sarebbero consumati istantaneamente al loro manifestarsi. Peraltro, è possibile osservare come il Tribunale sia caduto in contraddizione nel momento in cui ha ritenuto, da un lato, che l'art. 437 co.2 Cp rappresentasse una fattispecie autonoma di illecito integrata (individualmente) da ogni singolo decesso per il cui accertamento fosse sufficiente, dall'altro, fare ricorso alla tecnica dell'accertamento alternativo della causalità in ragione della dimensione “collettiva” dell'illecito e dell'offesa. Ulteriori perplessità scaturiscono in ragione di quanto osservato in precedenza in relazione ai rapporti dell'illecito con altri reati: laddove si ritenga che gli infortuni siano oggetto del dolo del soggetto agente, infatti, dovrebbe più correttamente inquadrarsi il fatto come concorso formale di fattispecie tra l'art. 437 co. 1 Cp ed il pertinente delitto contro l'incolumità individuale, trovando applicazione l'art. 437 co. 2 Cp solo nel caso in cui l'infortunio sia cagionato per colpa. Infine, solo un cenno alla difficoltà dogmatica di equiparare il concetto di malattia a quello d'infortunio: due compromissioni della integrità personale dalla eziologia ben differenziata: un processo di deterioramento interiore determinato dal contatto con un fattore esogeno il primo, una lesione istantanea dovuta ad una *vis lesiva* esterna il secondo<sup>44</sup>.

Da parte sua, la Corte di Appello ha ritenuto che nessuno degli eventi disastrosi si fosse ancora consumato, sul rilievo che uno dei componenti del macro

---

<sup>43</sup> A questo proposito la Suprema Corte (Cass. 23.2.2015 n.7915, cit., 43), esemplifica l'equivoco in maniera molto eloquente, accostando la soluzione del Tribunale a ritenere che il delitto di lesioni si consumi nel momento nella guarigione del soggetto passivo del reato.

<sup>44</sup> Sotto quest'ultimo aspetto v. S. Corbetta, *Il “disastro innominato”*, cit., 290, il quale evidenzia che la salute è oggetto di tutela delle sole fattispecie di comune pericolo mediante frode.

evento, ossia l'eccezionale aumento del rischio di insorgenza di patologie asbesto correlate per i dipendenti Eternit e gli abitanti delle cittadine, fosse tuttora in atto, con la conseguenza della persistenza del disastro<sup>45</sup>.

Tale assunto non appare corretto: si deve notare che, per quanto la potenzialità offensiva rappresenti una delle connotazioni del disastro (di modo che possa considerarsi disastro quel macro evento di danno che si riveli idoneo a porre in pericolo la pubblica incolumità), l'effettiva sussistenza di un pericolo imminente non rientra nel fatto tipico descritto dall'art. 434 co. 2 Cp. La Corte distrettuale, pertanto, ha confuso tra loro gli elementi del macro-evento di danno e quelli della sua proiezione offensiva. La conclusione non muterebbe neppure nel caso in cui si intendesse integrare la descrizione del fatto tipico di disastro innominato con quella del delitto di attentato descritto al primo comma<sup>46</sup>: quest'ultima disposizione, infatti, non ricollega il pericolo concreto all'evento disastroso (che, peraltro, si presuppone non verificato), ma alla condotta diretta a cagionarlo<sup>47</sup>. Come osservato dalla S.C.<sup>48</sup>, non può ritenersi corretto ricondurre il momento consumativo dell'illecito al verificarsi di un dato naturalistico che non assume rilievo ai fini della tipicità<sup>49</sup>.

---

<sup>45</sup> App. Torino 3.6.13 n°5621 cit.: «l'eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi, specificamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche in relazione a tali siti, sarà venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro innominato si potrà ritenere consumato e potrà iniziare a decorrere il termine della prescrizione».

<sup>46</sup> La necessità di tale integrazione, peraltro, risulta fortemente mitigata dalla stessa qualificazione autonoma del comma secondo dell'art. 434 Cp.

<sup>47</sup> Questo presuppone, evidentemente, che il pericolo per la pubblica incolumità debba risultare ontologicamente strutturato diversamente, proprio in quanto scaturente da una condotta destinata a non conseguire il fine naturalistico (il macro evento di danno) perseguito. In questo senso, peraltro, si è anche espressa la Consulta con la propria decisione C. Cost. 30.7.2008, n. 327, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>48</sup> Cass. 23.2.2015 n.7915, cit., 43 ss. La Corte ha anche enfatizzato la differente entità della pena comminata dall'art. 434 co. 2 Cp e dall'art. 589 co. 4 Cp in caso di omicidio colposo plurimo: «La Corte di appello, che, pur riconoscendo che l'evento integrante la fattispecie del capoverso dell'art. 434 cod. pen. deve essere voluto, fa rientrare in esso lesioni e morti (sia pure sub specie di accadimenti statisticamente significativi), finisce al contrario per abbracciare una tesi che implicherebbe che l'art. 434 cod. pen. rende punibile con pena massima sino a dodici anni la condotta di colui che dolosamente provoca, con la condotta produttiva di disastro, plurimi omicidi, ovvero sia, in sostanza, una strage: cosa questa che - come giustamente ha rilevato il Procuratore generale - è insostenibile dal punto di vista sistematico, oltre che contraria al buon senso». Ferma restando la necessità che sia compiuto un giudizio di connaturata pericolosità dell'evento disastroso, la Corte aggiunge che «tale giudizio, ancorché formulabile ex post rispetto all'evento cui la norma richiede debba collegarsi il pericolo di conseguenze ulteriori, non trasforma, *de iure condito*, l'effetto paventato in evento ulteriore del reato e non può spostarne la consumazione oltre l'esaurimento dell'iter criminoso tipico sino al momento di cessazione del pericolo, dando così al protrarsi nel tempo del "giudizio" di pericolosità un rilievo autonomo rispetto al presupposto fattuale cui deve necessariamente accedere».

<sup>49</sup> In riferimento al delitto di cui all'art. 437 Cp la Corte di Appello, ricondotto il c.d. "disastro interno" all'ambito di copertura dell'art. 434 co. 2 Cp e ritenuto che l'art. 437 co. 2 Cp (in riferimento alla verifica di malattie-infortunio) avesse natura circostanziale, ha ritenuto che la consumazione del delitto non possa essersi protratta oltre il 1986, momento in cui gli stabilimenti Eternit sono stati chiusi.

5.3. L'individuazione del momento di consumazione dei delitti contemplati dall'art. 434 Cp è procedimento complesso che dipende, tra le altre cose, anche dalla natura (circostanziale od autonoma) che si intende attribuire al secondo comma della disposizione citata.

Il delitto di attentato di cui all'art. 434 co. 1 Cp può assumere i connotati del reato eventualmente permanente o di quello frazionato: è possibile che la condotta diretta a cagionare un crollo od un altro disastro si sviluppi in un apprezzabile periodo di tempo, durante il quale permane la situazione di pericolo per la pubblica incolumità (ad es., è possibile che tutti i giorni una persona indebolisca un edificio al fine di farlo crollare), e questo comporta che perfezione e consumazione dell'illecito possano non coincidere ed essere riconducibili, rispettivamente, al primo momento di coesistenza degli elementi costitutivi del fatto tipico e in quello del venir meno di tale situazione.

Deve, però, rilevarsi anche che il verificarsi dell'evento contemplato dall'art. 434 co. 2 Cp determina il momento di "definitiva" consumazione del delitto di attentato di cui al co. 1: la qualificazione autonoma del capoverso poggia sulla considerazione, da un lato, del fatto che i due illeciti si pongono in rapporto di progressione criminosa e, dall'altro, che la perfezione del reato di evento pone fine alla configurabilità del tentativo, di cui il delitto di attentato di cui all'art. 434 co. 1 Cp costituisce una specie. La qualificazione in chiave accessoria discende da una basilare esigenza di coerenza interpretativa: non avrebbe senso, infatti, ritenere che il fatto descritto al co. 1 possa sopravvivere al manifestarsi dell'evento. In altre parole, come si può ritenere che, una volta verificatosi l'evento di danno che rappresenta l'obiettivo della condotta, possa ancora sussistere il fine di produrre un risultato già conseguito<sup>50</sup>? Una volta manifestatosi il disastro, anche il pericolo per la pubblica incolumità dovrà essere preferibilmente ricondotto a tale evento, e non già alla condotta posta in essere dal soggetto attivo. L'eventuale protrarsi nel tempo dell'evento o delle sue conseguenze non sono, dunque, in grado di influire sulla determinazione del momento consumativo del delitto di attentato.

Per quanto attiene alla determinazione del momento di consumazione del disastro innominato (considerato come reato autonomo), inoltre, si deve prendere in considerazione l'intrinseca natura istantanea dell'illecito, desumibile dall'interpretazione sistematica del concetto di altro disastro quale evento istantaneo, scaturente da causa "violenta": tutte le ipotesi "nominate" di disastro, infatti, sono modellate alla stregua di reati istantanei che possono produrre effetti permanenti. Esse consistono nella verifica istantanea di un evento di danno i cui effetti distruttivi possono protrarsi nel tempo. Per questa tipologia di illeciti, i momenti di perfezione e di consumazione coincidono, manifestandosi nel momento in cui si verifica il macro-evento di danno.

---

<sup>50</sup> Questa conclusione sembra conseguire dalla stessa natura del delitto di cui all'art. 434 co. 1 Cp: i delitti di attentato trovano come limite superiore del loro ambito di copertura la verifica dell'evento che rappresenta la realizzazione dello scopo dell'azione, in un rapporto molto simile a quello intercorrente tra delitto tentato e fattispecie consumata.

La S.C. ritiene che la circostanza di cui all'art. 434 co. 2 Cp sia idonea non soltanto ad incidere sulla determinazione del termine di prescrizione ex art. 157 co. 2 Cp, ma anche a spostare in avanti il momento consumativo dell'illecito, coincidente con la cessazione della condotta, senza considerare l'effetto preclusivo del verificarsi dell'evento. Si è ritenuto di attribuire rilevanza al manifestarsi ed accentuarsi dell'evento aggravatore, quale momento di massimo sviluppo offensivo della condotta. Nella sentenza si avverte, peraltro, una sostanziale commistione tra circostanza e fattispecie autonoma<sup>51</sup>; In senso critico, però, si deve obiettare che ciò che "forma oggetto della norma incriminatrice" non può non essere ciò che integra l'incriminazione (fatto tipico).

La Suprema Corte ha, inoltre, ritenuto di collocare la consumazione nel momento in cui l'evento disastroso ha raggiunto la sua massima portata espansiva (ossia quello in cui la condotta dell'imputato si è interrotta a seguito della chiusura degli stabilimenti.) Tale soluzione solleva perplessità, in quanto si determina il momento consumativo sulla base della durata di una condotta atipica: la consumazione svincolata dal fatto tipico.

Ciò che preme rilevare è che la Suprema Corte ha finito con l'inquadrare il fatto come un'ipotesi disastrosa eventualmente permanente; conseguentemente ha valorizzato, ai fini della consumazione, il momento della definitiva cessazione dello spandimento delle polveri di amianto. Più che corrispondere al punto di massima espansione offensiva del disastro, esso corrisponderebbe al momento in cui è venuta meno la condotta, intesa (coerentemente con la natura dei reati permanenti) indifferentemente come contributo commissivo al fatto tipico o mancata rimozione dell'offesa. Così come la consumazione del sequestro di persona perdura fintanto che il soggetto attivo non si adopera per rimuovere gli ostacoli fisici alla libertà della vittima (e cessa nel momento in cui questi non ne ha più il dominio), così la consumazione del disastro ambientale ha avuto luogo nel momento in cui, a seguito del fallimento delle società del gruppo è venuta meno qualsiasi possibilità che l'imputato influisse sulla presenza in ambiente della sostanza cancerogena.

In definitiva, i profili problematici della pronuncia della Suprema Corte possono tutti essere ricondotti ad un unico aspetto: la ricostruzione del concetto di disastro quale reato non istantaneo<sup>52</sup>. La Suprema Corte ha adottato un modello, flessibilizzato e consolidato, di disastro innominato permanente<sup>53</sup>, anticipando

---

<sup>51</sup> A tal proposito, due sono i passaggi particolarmente salienti della decisione: «la consumazione si ha quando la causa imputabile ha prodotto interamente l'evento che forma oggetto della norma incriminatrice; nulla consente di affermare che nella nozione di evento rientrino solo i risultati che sono assunti come elementi costitutivi del reato e non anche quelli che importano un aggravamento della pena; per conseguenza, in caso di reato aggravato dall'evento, l'iter criminoso si conclude col verificarsi di detto evento»; «nelle ipotesi in cui l'evento aggravante è previsto come finalità originaria dell'agente (...) si configura dunque un doppio evento, il secondo dei quali non rappresenta mero effetto dannoso esterno alla fattispecie astratta ma è per ogni aspetto evento interno ad essa, persino sotto il profilo del dolo, e perciò tipico, seppure non necessario per il perfezionamento nella forma "minima", prevista per il titolo» cfr. Cass. 23.2.2015 n.7915, cit., 41.

<sup>52</sup> In questo senso, A. Gargani, *Reati contro la Pubblica Incolumità*, cit., 449 ss.

<sup>53</sup> V. Cass. 20.4.2006 n. 20370, cit., relativa alla vicenda del Petrolchimico di Porto Marghera.

l'imminente riforma che ha introdotto, nel codice penale, i delitti ambientali di cui agli artt. 452 *bis* e ss. Cp. L'art. 452 *quater* Cp, infatti, prevede un nuovo modello di disastro che, da un lato, vede reciprocamente emancipati i suoi due elementi costitutivi (macro-evento e proiezione offensiva) e, dall'altro, può assumere i connotati del reato permanente<sup>54</sup>.

6. Il 29.5.2015 è entrata in vigore la l. 22.5.2015 n.68, il cui art. 1 introduce nel libro II del codice penale il nuovo titolo VI-*bis*: "Dei delitti contro l'ambiente"<sup>55</sup>. La nuova disciplina colma una lacuna di tutela a dir poco "storica": per la prima volta sono introdotte fattispecie delittuose destinate ad offrire una tutela organica dell'ambiente<sup>56</sup>. Ai fini della presente trattazione, assume particolare interesse l'introduzione degli artt. 452 *bis* ("inquinamento ambientale")<sup>57</sup>, 452 *ter* ("morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale")<sup>58</sup> e 452 *quater*

---

<sup>54</sup> Esula dal contesto di questa trattazione approfondire il tema della genesi della figura giurisprudenziale del disastro ambientale attraverso le storiche vicende dell'ICMESA di Seveso e del Petrolchimico di Porto Marghera, come quello dei suoi tribolati rapporti con la fattispecie tipica di cui è *Doppelgaenger*, ossia il delitto ex art. 434 Cp. Per un ampio e variegato approfondimento sul tema si veda: *I Mille volti del disastro*, con interventi di A. Gargani, D. Brunelli, S. Corbetta, G. Ruta, in *Criminalia* 2014, cit.

<sup>55</sup> Il disegno di legge n. S. 1345 B, recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente», è stato inizialmente approvato dalla Camera dei Deputati il 26 febbraio 2014. Nonostante che la pronuncia della Suprema Corte sul caso Eternit sia successiva alla prima approvazione del d.d.l., rivolto ad introdurre nel libro secondo del Codice penale il titolo VI *bis* dedicato ai "Delitti contro l'ambiente", è indubitabile che l'intera vicenda abbia fortemente ispirato e condizionato i lavori parlamentari: fermo restando che ormai da tempo era percepita la necessità di una tutela penale organica e dedicata del bene dell'ambiente (v. sul punto, A. Gargani, *Reati contro la Pubblica Incolumità*, cit., 468 ss.), si può ritenere che l'esito finale della vicenda ha sicuramente fornito nuova "linfa" ai lavori parlamentari, in occasione dei quali si è sentito l'intento di promulgare in tempi brevi un organico normativo oggetto di grande aspettativa sociale. Per un approfondimento della novella v. M. Catenacci, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, in *DPP* 2015, 1073, L. Maserà, *I Nuovi delitti contro l'ambiente*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 17.12.2015 e C. Ruga Riva, *I nuovi ecoreati*, commento alla legge 22 maggio 2015, n.68, Torino 2015, *passim*.

<sup>56</sup> Le poche, preesistenti fattispecie delittuose in ambito ambientale, infatti, assumevano la funzione di specializzare la copertura offerta da un sistema basato su illeciti contravvenzionali, a loro volta spesso incentrati primariamente sulla tutela della funzione amministrativa.

<sup>57</sup> «È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

<sup>58</sup> «Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-*bis* deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più

(“disastro ambientale”) Cp<sup>59</sup>. Si tratta delle disposizioni destinate in futuro a prevenire e punire la produzione di eventi affini a quelli oggetto del processo “Eternit”.

Determinare il bene giuridico tutelato e la natura degli illeciti richiamati non è agevole<sup>60</sup>: partendo dal presupposto che gli illeciti si presentino come reati di danno ambientale, vi è in dottrina chi ritiene che si tratti di fattispecie che, in modo innovativo, adottano una concezione “econcentrica” dell'ambiente, come bene autonomamente meritevole di tutela penale<sup>61</sup>. Al contrario, altri hanno ritenuto che il legislatore abbia mantenuto la tradizionale concezione “antropocentrica” del bene dell'ambiente, da tutelare in funzione della sua rilevanza rispetto al bene finale della pubblica incolumità<sup>62</sup>. Quest'ultima soluzione esegetica appare preferibile, considerato anche che la lettura alternativa entra in contrasto con la fattispecie di disastro ambientale che contempla, come una delle modalità di integrazione dell'illecito, un'offesa qualificata della pubblica incolumità indipendente dalla tipologia di danno all'ambiente. Si deve, peraltro, evidenziare che in riferimento al (mal) celato bene finale rappresentato dalla pubblica incolumità, questi illeciti si pongano in una posizione di marcata anticipazione della tutela: ciò traspare in riferimento all'art 452 *quater* co. 2 n. 3, per il quale la concreta offesa alla pubblica incolumità è uno dei requisiti alternativi di tipicità della condotta, ed ancor di più per i nn. 1 e 2 della medesima norma e l'art. 452 *bis*, che assumono i connotati delle fattispecie di rischio, per le quali l'aggressione alla pubblica incolumità non è oggetto di accertamento alla stregua dei componenti del fatto tipico, ma resta un dato

---

persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti».

<sup>59</sup> «Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

<sup>60</sup> Storico l'interrogativo sollevato da F. Giunta, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia, tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *RIDDP* 1997, 1102.

<sup>61</sup> V. L. Masera, *I Nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 3.

<sup>62</sup> V. M. Catenacci, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, cit., 1074. Questa soluzione sarebbe imposta: a) dall'articolarsi del sistema sanzionatorio, parametrato sulla gravità dell'offesa arrecata all'uomo; b) dal fatto che lo stesso delitto di inquinamento si incentra essenzialmente su condotte di compromissione delle “risorse ambientali”, dal momento che ogni danno all'ambiente, per essere rilevante, deve essere tale da ripercuotersi sulle attività ed interessi umani. Peraltro l'autore evidenzia come la scelta incriminatrice che provvede, in prima istanza, a punire la causazione di un ben determinato evento offensivo, sia foriera di considerevoli difficoltà in sede di applicazione delle fattispecie, legate alla distanza temporale che può separare condotta ed evento offensivo ed alla necessità di discernere l'impatto causale di ogni singola condotta in un quadro di inquinamento che sarà, presumibilmente, frutto di una stratificazione di molteplici condotte analoghe.

sottinteso ed intrinseco alla stessa realizzazione dell'evento mediato di danno<sup>63</sup>. Si deve, inoltre, sottolineare che, a differenza di quanto avviene in relazione alle fattispecie tradizionali di disastro, in cui la idoneità offensiva su larga scala del macro evento lesivo assume rilevanza alla stregua di elemento caratterizzante dello stesso evento disastroso, per l'integrazione di queste fattispecie di nuovo conio non è richiesto un siffatto requisito: l'evento mediato viene descritto dalle stesse fattispecie senza alcun riferimento alla sua intrinseca proiezione offensiva.

Rispetto all'art. 434 Cp, le nuove fattispecie sembrano più aderenti alle caratteristiche empirico-criminologiche delle offese all'ambiente. La compresenza dei delitti di inquinamento e di disastro ambientali, che tra loro si pongono in rapporto di progressione offensiva del bene tutelato, consente di evitare soluzioni di continuità nella rilevanza penale di condotte lesive dell'ambiente: laddove non dovessero considerarsi integrati gli elementi qualificanti l'ipotesi di disastro, sarebbe sempre possibile per l'interprete "ripiegare" sull'inquinamento; nel caso, poi, in cui quest'ultimo cagioni una morte od una lesione personale, trova applicazione l'art. 452 ter Cp.

La struttura della nuove incriminazioni è compatibile con una realizzazione degli illeciti protratta nel tempo, secondo il modello del reato eventualmente permanente. Per quanto attiene al disastro ambientale, infatti, si noti che i due tradizionali caratteri qualificanti del disastro (macro-evento di danno e proiezione offensiva per la pubblica incolumità) si sono ora reciprocamente emancipati e possono concorrere alternativamente all'integrazione della fattispecie<sup>64</sup>: non è escluso che l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema o l'offesa (proteiforme) alla pubblica incolumità si realizzi mediante una condotta di progressiva immissione in ambiente di sostanze cancerogene<sup>65</sup>. La definitiva cessazione della condotta segna la consumazione del reato<sup>66</sup>.

Ciò non esclude che, in futuro, possano ancora presentarsi alcune difficoltà in ordine alla determinazione del momento di consumazione degli illeciti, soprattutto nel caso in cui il soggetto attivo cagioni un danno all'ambiente così radicale da privare di concreta idoneità (ulteriormente) offensiva qualsiasi condotta successiva: nel caso in cui venissero interrati in un terreno agricolo rifiuti altamente radioattivi o fosse sversato un potente acido in un lago così da determinare la distruzione dell'ecosistema, si dovrebbe ritenere che ogni condotta successiva, in quanto inidonea ad aggravare ulteriormente il danno determinato, non possa assumere

---

<sup>63</sup> Questo, sulla base del modello di selezione delle offese all'ambiente delle offese penalmente rilevanti già descritto da M. Catenacci, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, cit., 1074.

<sup>64</sup> Si pensi, a questo proposito, all'eventualità che il disastro sia integrato dalla sola alterazione dell'equilibrio di un ecosistema o, in alternativa, dalla sola condizione di pericolo per un elevato numero di persone.

<sup>65</sup> Plausibile è l'eventualità in cui una condotta protratta nel tempo cagioni dapprima un'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema di eliminazione particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali per poi, a causa del c.d. "effetto accumulo", determinare un'alterazione irreversibile, o giungere a cagionare un pericolo per la pubblica incolumità.

<sup>66</sup> Sul punto L. Masera, *I Nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 15.

rilevanza ai fini della integrazione della fattispecie; in altri termini, ogni ulteriore aggressione del bene non potrebbe essere considerata inquinamento.

Infine, si deve pure evidenziare come l'art. 1 co. 6 l. 68/2015, nel modificare l'art. 157 Cp, estenda a tutti i delitti contemplati dal nuovo Titolo VI *bis* il raddoppio del termine prescrizione (il delitto di disastro ambientale, ad es., si prescrive in trenta anni, eventuali fenomeni interruttivi potrebbero determinare un termine massimo di trentasette anni e sei mesi).

Tra le criticità, spiccano l'elevato grado di indeterminatezza che contraddistingue le fattispecie di inquinamento e di disastro ambientale<sup>67</sup>, la difficoltà di discernere il confine della progressione criminosa da inquinamento a disastro ambientale, il significato da attribuire all'avverbio "abusivamente"<sup>68</sup> e l'oscurità della clausola di riserva "fuori dei casi previsti dall'art. 434" che correda la nuova figura di disastro ambientale<sup>69</sup>. Sotto quest'ultimo aspetto, l'art. 452 *quater* Cp sembra destinato a non trovare applicazione, in deroga al principio di specialità, ogniqualvolta l'evento disastroso sia astrattamente riconducibile alla descrizione del fatto tipico di entrambe le norme in esame. Per quanto la descrizione del fatto tipico di disastro ambientale sia tale da comprendere un novero più ampio e variegato di eventi rispetto alla fattispecie di "altro disastro", si deve evidenziare che laddove quest'ultima dovesse continuare ad essere interpretata dalla giurisprudenza secondo il modello del processo "Eternit", sarebbe in grado di sottrarre molta linfa vitale alla neonata figura di disastro ambientale. Anche in considerazione delle rilevanti difficoltà probatorio-processuali poste dai nuovi eco-delitti, il disastro innominato, come un'edera velenosa, rischia di "soffocare" la fattispecie di disastro ambientale: solo la riscoperta dei requisiti della violenza del processo causale e dell'istantaneità del macro-evento di danno potrebbe scongiurare tale eventualità.

7. Il caso "Eternit" è destinato ad essere ricordato come un emblematico caso di giustizia "negata". Un'impunità, dovuta all'estinzione del reato. Lo "scandalo" della prescrizione è stato strumentalizzato dalla classe politica, che ha individuato nella riforma della prescrizione un mezzo di raccolta di consensi<sup>70</sup>.

---

<sup>67</sup> V. C. Ruga Riva, *I nuovi ecoreati, commento alla legge 22 maggio 2015, n.68*, cit., 34.

<sup>68</sup> V. L. Maserà, *I Nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 13: l'Autore evidenzia come la previsione sia suscettibile di assumere diversi significati sostanziali: dall'interpretazione più radicale, che escluderebbe la rilevanza penale della condotta ogni qual volta essa fosse realizzata in presenza di un'autorizzazione amministrativa, alla più riduttiva, secondo la quale la previsione altro non rappresenterebbe che un promemoria per il giudice, affinché verifichi che la condotta non rientri nell'area del rischio consentito.

<sup>69</sup> V. M. Catenacci, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, cit., 1075.

<sup>70</sup> È vero che la democrazia si fonda sulla traduzione legale delle spinte e delle esigenze avanzate dalla collettività, in modo che debba, sotto un certo aspetto, considerarsi legittimo e dovuto adeguare gli strumenti giuridici in base alle sollecitazioni della popolazione, ma questo meccanismo rimane sottoposto a tre differenti limiti: il primo è ovviamente quello costituzionale, per il quale il c.d. "zoccolo duro" non possa essere intaccato neppure sulla base di un ampio consenso elettorale; il secondo ed il terzo sono invece limiti di natura più sfumata, per quanto mantengano una "derivazione" costituzionale: vi è il limite della ragionevolezza, che impone che ogni pulsione democratica sia filtrata in modo tale da poter essere recepita e trasposta in modo armonioso e

Considerato che, in virtù dell'art. 157 co. 2 Cp (a prescindere dalla natura autonoma o circostanziale) l'illecito descritto dall'art. 434 co.2 Cp si prescrive in dodici anni; che in dieci anni si prescrive il reato di cui all'art. art. 437 co. 2 Cp e che, assumendo come *dies a quo* del calcolo del termine di prescrizione il 1986, i due reati si sono estinti rispettivamente nel 1998 e nel 1996, si può affermare che qualora in questo ampio lasso di tempo fosse stata intrapresa nei confronti degli autori degli illeciti una qualche iniziativa penale, il decorso dei termini si sarebbe interrotto ex art. 160 Cp, estendendosi rispettivamente a quindici anni e a dodici anni e sei mesi i termini massimi di prescrizione.

Non è un segreto che, in Italia, la consapevolezza della cancerogenicità o comunque nocività dell'amianto sia alquanto risalente nel tempo: con l. 12.3.1992 n. 257, l'uso della fibra di asbesto nelle produzioni industriali è stato radicalmente proibito<sup>71</sup>. A partire da quel momento, la pubblica accusa avrebbe potuto procedere nei confronti dei dirigenti Eternit per il reato di disastro innominato, con un margine utile di nove anni. Il processo ha avuto, invece, inizio a Torino nel 2009, dopo che circa seimila persone avevano intentato un'azione legale collettiva volta ad ottenere il risarcimento dei danni dovuti all'esposizione ad amianto.

La responsabilità dell'esito del processo Eternit non dipende, dunque, dall'inadeguata regolamentazione della prescrizione: laddove l'azione penale fosse stata tempestivamente esercitata il giudizio (durato sei anni) avrebbe potuto tranquillamente giungere a termine.

È, allora, opportuno esaminare la disciplina della prescrizione contenuta nell'attuale progetto di riforma: si fa riferimento alla proposta di legge della Camera dei Deputati n. 2150, («Modifiche al codice penale, in materia di prescrizione del reato, e delega al Governo per la revisione della disciplina dell'equa riparazione dovuta in caso di violazione del termine ragionevole del processo») del 28.2.2014.

Il progetto – approvato dalla Camera il 24.3.2015 e, attualmente, al vaglio del Senato (S. 1844) – non rappresenta una mera opera di *maquillage*: l'intento è quello di innovare profondamente la disciplina, allungando, da un lato, i tempi di prescrizione e, dall'altro, svincolando la stessa causa di estinzione del reato dalla durata del giudizio.

«Onorevoli colleghi! Una delle cause primarie di disfunzione del processo penale è costituita dalla prescrizione del reato»<sup>72</sup>: questo *incipit* della relazione introduttiva del progetto di riforma. La prescrizione è percepita più come un elemento di ostacolo all'esercizio della giustizia sostanziale che come un istituto penalistico dotato di una sua precipua *raison d'etre*. Nel testo della relazione vengono illustrati i criteri che hanno guidato il legislatore nella redazione del progetto:

---

giuridicamente conforme, e quello metodologico, che in questo caso assume una rilevanza prevalente: non è ammissibile che il processo di espressione democratica venga artatamente veicolato a) allo scopo di perseguire un fine eterogeneo rispetto a quello cui dovrebbe essere rivolto (il consenso elettorale al posto dell'espressione di un bisogno democratico), b) mistificando alcuni dei presupposti fattuali allo scopo di veicolare, demagogicamente, l'opinione pubblica.

<sup>71</sup> Dal 1994 l'INAIL ha classificato come correlate all'uso dell'amianto il mesotelioma pleurico ed il carcinoma polmonare, accanto alla già presente asbestosi.

<sup>72</sup> Così si apre la relazione introduttiva del progetto di riforma C. 2150.

l'introduzione di un termine di prescrizione destinato ad operare prima dell'esercizio dell'azione penale ("stragiudiziale"), più lungo dell'attuale, che cessa di decorrere con l'esercizio dell'azione penale; un termine ulteriore e predefinito per lo svolgimento del processo in primo grado, svincolato dalla gravità del reato contestato<sup>73</sup>; la cessazione definitiva della decorrenza del termine stesso nei successivi gradi di giudizio<sup>74</sup>.

Lo scopo di questo schema trifasico è dichiaratamente quello di evitare che la data di scoperta (e persecuzione) della *notitia criminis* possa condizionare la durata del processo, causando la sua brusca interruzione, a causa del decorso dei termini prescrizionali.

Due appaiono i modelli di prescrizione di riferimento: quella stragiudiziale, che precede l'esercizio dell'azione penale (e la cui *ratio* fondante corrisponde sostanzialmente a quella dell'attuale istituto) e quella processuale, che dovrebbe perseguire lo scopo di garantire al processo tempi ragionevoli (e non, al contrario, quello di condannarlo all'oblio); infine, nella terza fase, corrispondente ai giudizi di impugnazione, la prescrizione cede il passo ad appositi (e stravaganti) strumenti compensativi.

Nel progetto di articolato, l'art. 1 concerne la c.d. prescrizione stragiudiziale la cui durata massima viene correlata al massimo della pena edittale (aumentato di un quarto), con la previsione di un termine minimo differenziato tra delitti e contravvenzioni (sette e quattro anni). Da questo punto di vista, pertanto, la riforma incide prevalentemente sul piano quantitativo<sup>75</sup>.

Innovativo risulta, invece, essere l'art. 4: l'esercizio dell'azione penale pone fine alla decorrenza della prescrizione stragiudiziale e, da quel momento, il nuovo termine di prescrizione si determina sulla base della competenza o della composizione del Tribunale (da tre a cinque anni). A seguito della pronuncia in primo grado, la prescrizione cessa definitivamente di decorrere: l'eccessiva durata del giudizio in sede di gravame o di cassazione<sup>76</sup> viene compensata dal risarcimento in caso di assoluzione (si prevede infatti la necessità di un raccordo con l'equo

---

<sup>73</sup> Fermo restando che a p. 3 della relazione introduttiva si chiarisce come il legame tra prescrizione e gravità del reato sopravviva indirettamente, dato che la durata della prescrizione processuale rimarrebbe vincolata alla composizione del Tribunale.

<sup>74</sup> Salvo il caso in cui con l'annullamento in appello della sentenza vi sia un nuovo giudizio innanzi il Giudice del primo grado, nel quale riprende il decorso del termine di prescrizione processuale.

<sup>75</sup> Per altro, si deve segnalare la disposizione contenuta nell'art. 2 del progetto, in base alla quale il termine di prescrizione per i reati di cui all'art. 392 co. 1 *bis* Cpp inizia a decorrere dal compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa. Il senso della norma è abbastanza evidente e consiste nell'intento di evitare che il reato si prescriva prima che la persona offesa raggiunga un livello di maturità tale da poterle consentire di rappresentarsi e riferire adeguatamente sul fatto di reato. Degno di nota è anche l'art. 3, nel quale si contemplan casi in cui la necessità di svolgere accertamenti di lunga durata giustifica un aumento del termine di prescrizione del reato.

<sup>76</sup> Due anni in caso di giudizio di appello e, stranamente, solo uno per il giudizio di cassazione.

indennizzo di cui alla legge “Pinto”<sup>77</sup>) e dalla singolare detrazione di un terzo della pena in caso di condanna.

Non è chiaro se l'interruzione (definitiva) del termine di prescrizione processuale si verifichi anche nel caso in cui la pronuncia in primo grado sia di proscioglimento. Il fatto che la norma non distingue le situazioni in base all'esito del giudizio in primo grado è, già di per se, eloquente circa la volontà del legislatore di trattare uniformemente queste due condizioni; si deve, pur sempre, rilevare come la *ratio* che sottostà all'interruzione della prescrizione in caso di condanna (ossia evitare che il soggetto già giudicato colpevole possa giovare delle impugnazioni allo scopo di eludere la pena) non può riferirsi al caso di proscioglimento in primo grado: in questa ipotesi infatti i ruoli si invertono, ed il soggetto già assolto si trova esposto ad un processo potenzialmente senza fine senza poter beneficiare dello strumento che, tramite la rinuncia ad un accertamento di piena innocenza, gli consente di porre immediatamente fine alla “persecuzione”. In quest'ultima ipotesi, pertanto, sarebbe ragionevole ritenere che il termine di prescrizione processuale continui a decorrere anche in sede d'impugnazione, addebitando alla pubblica accusa il rischio che il processo abbia termine prima di veder confermata la tesi accusatoria.

Deve poi criticarsi la stessa idea che la durata eccessiva dei giudizi d'impugnazione possa essere compensata dalla concessione di un sconto di pena<sup>78</sup>: si deve, infatti, rilevare come la determinazione della pena in concreto (adeguata sia alla gravità del fatto di reato, sia alle esigenze rieducative del reo, ex art. 133 Cp), la garanzia del diritto ad un processo dalla durata ragionevole e l'interesse collettivo alla non persecuzione di illeciti eccessivamente risalenti nel tempo<sup>79</sup> rappresentino valori giuridici distinti ed eterogenei, non reciprocamente compensabili<sup>80</sup>.

Valutando il progetto di riforma sotto il profilo pragmatico, si deve criticare l'idea che il “problema” dell'ineffettività della tutela penale, intesa quale conseguenza dell'eccessiva durata dei giudizi rispetto all'attuale disciplina della prescrizione, possa essere risolto mediante l'aumento dei tempi necessari alla maturazione dell'istituto (o, addirittura, la sua esclusione nei giudizi d'impugnazione); da un punto di vista dogmatico, inoltre, è discutibile che l'adeguatezza della disciplina della prescrizione sia valutata sulla base di siffatto parametro. L'istituto della prescrizione esiste fin dall'antichità: secondo Demostene<sup>81</sup>, si trattava di uno degli strumenti finalizzati a

---

<sup>77</sup> Peraltro, considerato come la legge “Pinto” già preveda un indennizzo destinato a compensare l'eccessiva durata del processo, si corre un serio rischio di sovrapposizione dei due istituti, con sostanziale elisione di uno dei due strumenti compensativi.

<sup>78</sup> Sotto questo aspetto non sembra, infatti, particolarmente significativa la presenza del divieto di *reformatio in pejus*, considerato come possa agevolmente essere superato mediante la semplice proposizione da parte dell'accusa di un appello incidentale.

<sup>79</sup> Anche allo scopo di concentrare le risorse della funzione giurisdizionale a vicende più “attuali”.

<sup>80</sup> *Per incidens*, si nota che la disciplina contenuta nel disegno di legge non avrebbe potuto influire in alcun modo sull'esito del processo Eternit: considerato come *dies a quo* per il calcolo del termine di prescrizione il 1986, è possibile rilevare che i delitti di cui agli artt. 434 e 437 Cp si sarebbero comunque prescritti rispettivamente nel 2001 (dodici anni più tre) e nel 1998 (dieci anni più due e mezzo), ben prima dell'esercizio dell'azione penale avvenuto nel 2009.

<sup>81</sup> V. a questo proposito: M. Cesarotti, *Le Opere di Demostene, Tradotte ed illustrate dall'Abate Melchior Cesarotti*, Pisa 1805, 262.

controllare l'attività dei sicofanti, ossia di coloro che ad Atene sostenevano pubblicamente l'accusa<sup>82</sup>. Secondo alcuni, l'istituto garantirebbe che l'applicazione della pena possa avere una funzione special-preventiva (sul presupposto secondo cui non avrebbe rieducare l'autore di un illecito a molti anni dalla sua commissione); secondo altri, esso, più pragmaticamente, mira ad alleviare la giustizia dall'obbligo di accertare e punire fatti molto risalenti nel tempo. Se lo scopo del progetto di riforma è quello di evitare che alcuni reati si estinguano per prescrizione, nonostante l'interesse collettivo alla loro persecuzione, la soluzione migliore non è certo quella di garantire al processo tempi di svolgimento ancora più lunghi di quelli attuali, ma quella, opposta, di accelerarlo, garantendo, ad es., l'effettivo rispetto dei termini di durata massime delle indagini preliminari e sanzionando gli abusi del ritardo dell'iscrizione del nominativo del reo nel registro degli indagati e della formazione dell'imputazione a conclusione delle indagini preliminari. L'esclusione della prescrizione nei giudizi di impugnazione e l'ulteriore allungamento dei termini, al contrario, si rivelano mero palliativi, inidonei a risolvere i problemi strutturali del sistema giudiziario italiano: in definitiva, il prolungarsi dei giudizi inerenti ad eventi risalenti non potrà che provocare nuovi ritardi nella trattazione dei processi relativi a fatti più recenti.

8. Con la fallimentare conclusione del processo "Eternit", si è prospettata per i familiari delle vittime una nuova speranza: l'annuncio da parte della Procura di Torino dell'attivazione di un nuovo processo "Eternit", incentrato sull'accusa di omicidio volontario di coloro che nel tempo sono stati esposti alle fibre di amianto.

Inevitabile chiedersi quali siano le implicazioni e le prospettive di questa nuova iniziativa giudiziaria.

Non sembra insensato ritenere che il nuovo processo rappresenti, per la Procura Torinese, una sorta di "piano B": ripiegare sulla contestazione di illeciti (omicidi volontari) attraverso i quali superare il problema rappresentato dal profilo temporale della contestazione e valorizzare una prospettiva – indicata dai giudici di primo grado – molto interessante nella prospettiva dell'accusa: la possibilità di procedere alla verifica dei nessi causali individuali mediante la tecnica del c.d. "accertamento alternativo". Giacché quest'ultima tecnica non consente di attribuire un'identità alle eccedenze statistiche per le quali pretenderebbe di ritenere provata la sussistenza del nesso causale, in base a quale parametro il Giudice potrà condannare l'imputato per l'omicidio di alcune vittime, assolvendolo per le altre morti (con inevitabili riflessi, questa volta, sui capi civili della sentenza)?

A tal proposito, ci si potrebbe chiedere se sia condivisibile la scelta della pubblica accusa di sottoporre ad un nuovo "sacrificio" le persone offese, che si

---

<sup>82</sup> L'etimologia più accreditata del termine deriva da *σῦκον* (fico) e (*φαίειν*) indicare, termine con cui si descrivevano coloro che denunciavano pubblicamente i ladri e gli esportatori clandestini dei fichi, uno degli alimenti principali della classe povera. Solo in un secondo momento il termine fu esteso ad indicare chiunque si trovasse a sostenere pubblicamente una accusa penale, finendo con l'assumere un significato quasi dispregiativo legato alla strumentalizzazione politica di alcune incolpazioni.

ritrovano a partecipare – inconsapevolmente – ad un giudizio presumibilmente senza sbocco, sostenendone i relativi costi, umani ed economici<sup>83</sup>.

Si pone, poi, un ultimo quesito: il processo Eternit *bis* rappresenta un *bis in idem*? La difesa del Sig. Schmidheiny ha, infatti, evidenziato al Gup di Torino come l'imputato sia nuovamente sottoposto a giudizio per gli stessi fatti materiali già oggetto della precedente imputazione; lo stesso Gup ha sottoposto al vaglio della Consulta l'eventualità che, nella sua attuale formulazione, l'art. 649 Cpp si ponga in contrasto con l'art. 4 Prot. 7 Cedu, nella parte in cui ammette un nuovo giudizio laddove quello precedente, avente ad oggetto i medesimi fatti, si sia concluso con una pronuncia *ex art.* 429 Cpp.

Per quanto l'illustrata questione sia sicuramente suggestiva, si deve sottolineare come il richiamato art. 4 co. 1 Prot. 7 Cedu preveda che «nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato»: orbene, sembra che il requisito posto dalla riportata norma per l'operatività del principio del *ne bis in idem* corrisponda sostanzialmente con quello posto alla base dell'art. 649 Cpp, e consista nell'esistenza di una precedente pronuncia di accertamento nel merito.

Nel caso di specie, per quanto i due procedimenti “osservino” le stesse condotte materiali, essi hanno ad oggetto illeciti di natura differente, in concorso formale tra loro.

9. A questo punto, è possibile rispondere al quesito iniziale: la decisione della Suprema Corte ha davvero vanificato e sostanzialmente posto nel nulla il complesso processo “Eternit”?

La risposta non può che essere negativa: la vicenda, vista nel suo complesso, non è certo connotata di quel carattere di intrinseca, decadente precarietà che intride il romanzo di Gabriel García Márquez; soprattutto, non è possibile ritenere che la pronuncia della Corte di Cassazione abbia spazzato via, come una tempesta tropicale, ogni traccia dell'esistenza di questa drammatica vicenda giudiziaria.

Essa ha lasciato dietro di sé una complessa e variegata eredità giuridica: da un lato, ha fornito al legislatore il “giusto stimolo” per giungere alla definitiva approvazione e promulgazione della l. 68/2015 in materia di tutela dell'ambiente e per riportare alla ribalta la riforma dell'istituto della prescrizione; dall'altro, lascia ai posteri la sua stessa natura di *leading case*, in riferimento alla tecnica dell'accertamento alternativo della causalità<sup>84</sup>, dando così lustro anche al dibattito

---

<sup>83</sup> Sul punto, v. anche G. Ruta, *Problemi attuali intorno al disastro innominato*, cit., 293.

<sup>84</sup> Peraltro, il riconoscimento della sussistenza del disastro ambientale doloso è stato avallato dalla stessa Suprema Corte, che in un comunicato stampa all'indomani della sua celebre sentenza ha precisato di avere riconosciuto l'esistenza del disastro (si deve dedurre, così come configurato dall'accusa) ma di non averlo potuto sanzionare a causa dell'intervenuta prescrizione: in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it). In riferimento alla perdita di consistenza dell'addebito doloso – normativizzazione del dolo – in riferimento all'art. 434 Cp, v. D. Brunelli, *Il disastro populista*, cit., 262.

dottrinale sui danni a distanza, in virtù della sperimentazione di multiformi tentativi di fronteggiare la distanza temporale che ha separato le condotte dalla percezione delle loro ricadute e, quindi, dal processo.

Infine, il processo ha consentito di porre in debita luce le tragiche vicende degli stabilimenti Eternit e la scelleratezza delle scelte economiche che le hanno determinate.

Sullo sfondo, si delinea il dilemma tra diritto e giustizia<sup>85</sup>: mentre le esigenze del *diritto* non sembrano ammettere che il processo sia regolato da meccanismi esogeni, è il carattere caleidoscopico del concetto di *giustizia* ad aprire uno spiraglio a condizionamenti dettati da esigenze eterogenee alla metodica del diritto. Ad esempio, condizionamenti di natura etica e preoccupazioni per la sorte delle generazioni future.

Emerge un unico messaggio di fondo: la prudenza e la sicurezza non possono essere esclusivamente oggetto di prescrizione normativa, ma devono essere, in primo luogo, elementi caratterizzanti l'identità culturale della società<sup>86</sup>. Più che la legge, è

---

<sup>85</sup> Il riferimento è, ovviamente, alla ormai celeberrima requisitoria di Francesco Iacoviello, con la quale la Procura Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto di annullare la sentenza di condanna e di accertare la prescrizione degli illeciti, intervenuta prima dell'instaurazione del giudizio.

<sup>86</sup> In un interessante saggio, il giornalista Pietro Minto affronta un suggestivo interrogativo: P. Minto, *Come si scrive un avviso di pericolo per i prossimi ventimila anni?*, in <http://www.rivistastudio.com>, 2014. L'interrogativo scaturisce da un singolare fatto storico: nel 1982 la Yucca Mountain, Nevada, USA, è stata destinata a divenire il luogo di raccolta e deposito definitivo di tutte le scorie radioattive degli Stati Uniti; questo significa che la montagna e le zone limitrofe diverranno radioattive e saranno letali per l'umanità per i prossimi ventimila anni. Questo sconcertante fatto (di cosa altro si tratta se non della consapevole realizzazione di un immane disastro ambientale i cui effetti irreversibili sono destinati a durare in eterno?) ha posto le autorità statunitensi di fronte ad un interessante e suggestivo quesito: in che modo formulare un avviso di pericolo in grado di trasmettere nei millenni il messaggio della estrema nocività di quell'area? Data per scontata l'impraticabilità della parola scritta (il ricorso allo strumento del linguaggio, infatti, non sembra idoneo a creare un messaggio che possa perpetrarsi ed essere compreso oltre poche decine di secoli (a questi propositi l'autore cita il celebre caso del manoscritto di Voynich, reperto storico risalente al XV secolo e formatosi nel Nord Italia, il cui contenuto nessuno è in grado di decifrare), molto studiosi si sono posti l'obiettivo di strutturare una forma non verbale di trasmissione di un messaggio in verità molto semplice: "zona inviolabile, pericolo di morte". La vera difficoltà da superare, come è facile intuire, è la vastità del periodo temporale in rapporto al quale si pone la necessità di perpetuare il messaggio; come rilevato da Minto, i resti della più antica costruzione arrivati fino ai giorni nostri, il tumulo di Barnenez, in Francia, risalgono ad "appena" settemila anni fa. Sono molte e particolarmente variegiate le proposte elaborate dagli studiosi interpellati dal governo statunitense (mediante la *Human Interference Task Force*, istituita nel 1981). Sarah Zhang ha suggerito la creazione di un'epica dedicata: così come le opere di Omero sono divenute meme culturale autopropagantesi nei secoli, così le avvincenti vicende della Yucca Mountain avrebbero la possibilità di divenire un messaggio non inciso sulla pietra, ma tramandato di generazione in generazione. Diversa la prospettiva di Thomas Sebeok, che ha immaginato la fondazione di una religione: l'*Atomic Priesthood* sarebbe un culto in cui i pochi iniziati, detentori della verità scientifica, avrebbero il compito attraverso gli strumenti della ritualità e della sacralità di mantenere lontana l'umanità dal sito contaminato. Ancora più originale la proposta di Françoise Bastide e Paolo Fabbri: introdurre nel complesso contaminato *ray cats*, una razza selezionata di gatti di un particolare colore, diffondendo al contempo l'idea, tramite proverbi e leggende popolari, che tali

la cultura a poter consentire la capillare diffusione del messaggio della sicurezza all'interno di ogni classe e contesto sociale; soltanto quando la spinta alla sicurezza ha natura endogena, sgorga dall'individuo, perché corrisponde al suo modo di pensare e di rapportarsi con l'esterno, è davvero possibile la diffusione di modelli di comportamento precauzionalmente conformi quali la *default option*, condivisi e praticati da tutti in quanto facenti parte dell'identità di tutti<sup>87</sup>.

Ecco quindi che diviene possibile comprendere il lascito del processo "Eternit": la vicenda in esame ha contribuito alla radicalizzazione, nella collettività, della cultura della sicurezza perché ha contribuito alla formazione di una "etica post-moderna", fondata sul principio di precauzione e sulla consapevolezza dei rischi intrinseci alle attività tecnologiche. Un'impronta ben differente, pertanto, rispetto alla tradizionale etica occidentale fondata su una scala di valori di matrice liberista, in cui al primo posto si colloca la libertà individuale, declinabile anche come libertà di perseguire un'iniziativa economica<sup>88</sup>. Ciò è stato reso possibile dalla drammatica estensione degli inquinamenti ambientali e dal dolore ancora vivo delle parti civili, amplificati dalla rilevanza mediatica della vicenda e dal coinvolgimento empatico della collettività.

La presa di coscienza collettiva e la sensibilizzazione di coloro che, sull'onda del processo, hanno adottato accorgimenti per abbattere il rischio asbesto-correlato (magari solo rimuovendo a norma di legge le tegole della propria abitazione, piuttosto che imponendo sul luogo di lavoro l'adozione di adeguati strumenti profilattici) potrebbe essere considerata come la riprova della rilevante eredità sociale della vicenda "Eternit".

---

animali portino sfortuna (idea di comprovata efficacia, vista la diffidenza ancora oggi suscitata dai gatti neri).

<sup>87</sup> Sulla sostanziale inefficienza del diritto penale a contrastare questa tipologia di fenomeni si era già espresso a suo tempo F. Stella, *La giustizia e le ingiustizie*, Bologna 2006, *passim*, osservando che di fronte a macro eventi offensivi il diritto penale non consola, non ripara e non retribuisce i colpevoli con una sanzione equiparabile al danno.

<sup>88</sup> A questo proposito è interessante richiamare quanto osservato da F. Forzati, *irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. lo stato d'eccezione oltre lo stato di diritto*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 3 ss.: l'Autore (prima dell'introduzione della l. 68/2015) ha evidenziato come nel nostro paese il danno ambientale conseguente allo svolgimento di attività produttiva è troppo spesso stato tollerato in ragione della utilità economica ad esso riconnessa, al punto da poter configurare un'autentica presunzione di rischio consentito, al punto che lo strumento penale, assiologicamente *extrema ratio*, ha sempre finito per rappresentare il primo strumento repressivo-correttivo di gravi aggressioni del bene dell'ambiente.